

# **AQUAFIT ORIGINAL S.S.D.R.L.**

## **A SOCIO UNICO**



### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

| <b>Rev.</b> | <b>Data</b> | <b>Natura della modifica</b>                                       |
|-------------|-------------|--|
| 00          | 19.08.2024  | Prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo |

## **1 – DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO**

### **1.1. - Introduzione**

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, “**D.lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140 e recante la disciplina della “*Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia ed, in particolare, (i) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, (ii) la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea, sia dei singoli Stati Membri e (iii) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Tale disciplina si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre sono escluse dalla previsione normativa in esame lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001, infatti, le Società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle Società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. L’art 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001 recita infatti “*Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*”

La responsabilità amministrativa delle Società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle Società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della propria Società.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

### **1.2. - Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione**

Come sopra anticipato, secondo il D.lgs. n. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 231/2001);

e/o

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 231/2001).

È, altresì, opportuno ribadire che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La Relazione illustrativa al D.lgs. n. 231/2001, infatti, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, afferma: *"Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma)."*

### **1.3. - Fattispecie di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001**

In base al D.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati negli artt. 23 e successivi del D.lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10 L. 146/2006 in tema di "Reati transnazionali" e art. 12 L. 9/2013 in tema di "Frodi in agricoltura"), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso. Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli **artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001**);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (**art. 24 bis del D.lgs. 231/2001**);
- delitti di criminalità organizzata (**art. 24 ter del D.lgs. 231/2001**);
- delitti contro la fede pubblica (**art. 25 bis D.lgs. 231/2001**);
- delitti contro l'industria ed il commercio (**art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/2001**);
- reati societari (quali ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione richiamati dall'**art. 25 ter D.lgs. 231/2001**);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'**art. 25 quater del D.lgs. 231/2001**);
- delitti contro la personalità individuale (**art. 25 quater.1 e art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001**);
- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'**art. 25 sexies D.lgs. 231/2001**);
- reati transnazionali;
- delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'**art. 25 septies D.lgs. 231/2001**);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'**art. 25 octies D.lgs. 231/2001**);

- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati **dall'art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001**);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25 nonies D.lgs. 231/2001**);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (**art. 25 decies D.lgs. 231/2001**);
- reati ambientali (**art. 25 undecies D.lgs. 231/2001**);
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001**);
- delitto di razzismo e xenofobia (**art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001**);
- delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001**);
- frodi in agricoltura;
- reati tributari (**art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001**);
- delitto di contrabbando (**art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001**);
- reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (**art. 25 e septiesdecies e art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001**).

Per il dettaglio dei reati presupposto espressamente previsti dal Decreto, la cui commissione può determinare una responsabilità dell'ente, si rinvia al Catalogo in allegato (**ALLEGATO 1**).

#### **1.4. - Il Decreto Legislativo n. 81/2008 - Reati in materia di sicurezza sul lavoro**

La Legge n. 123 dell'agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008 ha introdotto, fra i reati compresi nel D.lgs. 231/2001, all'art. 25-septies, l'omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, conseguenti anche alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza e salute sul lavoro.

Il D.lgs. n. 81/2008 ha modificato le sanzioni previste (art. 300) differenziandole in funzione della gravità del danno e della mancata o incompleta valutazione del rischio in organizzazioni con rischi specifici particolarmente significativi (articolo 55, comma 2, lett. a, b e c) ed ha definito (articolo 30) i requisiti minimali del Modello Organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/2001.

La legge mira a definire l'importante ruolo della organizzazione per l'applicazione delle norme di prevenzione e di protezione in materia Salute e Sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che l'omicidio colposo è definito dall'art 589 del codice penale e che le lesioni colpose gravi e gravissime sono definite nell'art 583 e 590 del codice penale.

#### **1.5. - Il Decreto Legislativo n. 121/2011 - Reati in materia ambientale**

Il Decreto Legislativo n. 121/2011 "Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha introdotto, fra i reati presupposto richiamati dal D.lgs. n. 231/01, all'art. 25-undecies i reati in materia ambientale (per comodità espositiva sono riassumibili nelle seguenti categorie: scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, analisi rifiuti, emissioni in atmosfera, impiego sostanze lesive per l'ozono, inquinamento provocato dalle navi, commercio di specie protette animali e vegetali, danneggiamento habitat).

Il D.lgs. n. 121/2011 integra quindi, attraverso l'introduzione dell'art. 25-*undecies*, i reati contemplati dal D.lgs. 231/01.

La Legge n. 68/2015 ha integrato l'art. 25-*undecies*, introducendo ulteriori reati presupposto in materia ambientale, i cosiddetti *ecoreati*: 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (Disastro ambientale); 452-*quinquies* (Delitti colposi contro l'ambiente), 452-*octies* c.p. (circostanze aggravanti), 452-*sexies* (traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività).

### **1.6. - Apparato sanzionatorio**

In conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto summenzionati, sono previste agli artt. 9 - 23 del D.lgs. n. 231/2001, a carico dell'ente, le seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive, che hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente".

In particolare, le sanzioni interdittive si distinguono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto, in conseguenza di eventuale sentenza di condanna;
  - pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è determinata dal Giudice penale attraverso un sistema basato su "quote", previste in numero non inferiore a cento (nel minimo) e non superiore a mille (nel massimo).

L'importo di ciascuna quota è variabile e può essere determinato tra il valore di euro 258,22 e quello di euro 1.549,37.

La sanzione minima applicabile ammonta quindi ad euro 25.822,00 e la sanzione massima ad euro 1.549.370,00.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste dalla normativa e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando – in tale ultimo caso – la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva da irrogare, tenendo conto dell'idoneità delle singole

sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare – congiuntamente – più sanzioni interdittive di tipo diverso (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs. n. 231/2001).

Le sole sanzioni (i) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e (iii) del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre - che ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 231/2001 - il Giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

### **1.7. - Tentativo**

Nei casi in cui i delitti sanzionati ai sensi del D.lgs. 231/2001 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26, D.lgs. 231/2001).

Non insorge alcuna responsabilità in capo all'ente qualora lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs. 231/2001). In tal caso, l'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### **1.8. - Reati commessi all'estero**

La responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente medesimo.

### **1.9. - Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Aspetto caratteristico del D.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un apicale, la Società risponde se

la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta.

L'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del D.lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato attuando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

**1.10. - Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria**

Nella predisposizione, nonché aggiornamento del presente Modello, la Società si è ispirata e si ispirerà alle Linee Guida di OPES emanate il 31.08.2023 in attuazione dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

## **2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE**

### **2.1. - Attività della Società**

Aquafit Original S.s.d.r.l. a socio unico (di seguito anche "Società"), come da previsione statutaria, è senza fine di lucro e ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività sportiva in genere ed in particolare delle seguenti attività sportive:

- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- corsi di ginnastica, finalizzata alla salute ed al fitness, body-building, ginnastica per tutti, ginnastica aerobica, danza classica, danza moderna, e di ogni genere e forma, attività di difesa personale, arti marziali, yoga, meditazione e altre discipline che il CONI riconosce;
- preparazione atletica e cardiofitness per qualunque disciplina sportiva, sia a livello dilettantistico che agonistico;
- corsi e convegni in tema di educazione alimentare, medicina alternativa e naturale, scienze umane, naturali, olistiche, biologia, anatomia, pronto soccorso, educazione ambientale, salute e bellezza;
- organizzazione di manifestazioni e corsi per la pratica e la diffusione di ogni tipo di attività sportiva;
- organizzazione di incontri e manifestazioni di tipo sportivo, ricreativo e turistico;
- gestione di impianti e attrezzature sportive quali, a titolo di mero esempio: centri sportivi, palestre, campi da tennis, squash, padel, campi da calcio, campi da atletica, campi da rugby, campi da pallacanestro, campi da pallavolo, piscine, impianti balneari ed impianti di canottaggio;
- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.

La Società potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- svolgere attività di allestimento e gestione di stabilimenti balneari, servizi ed attività culturali, turistiche ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;



- *promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;*
- *sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;*
- *gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.*

*La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie, non nei confronti del pubblico e commerciali, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel rispetto della legge, il tutto nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 e della L. n. 1/1991, nonché delle altre normative sopravvenienti in materia bancaria e creditizia.*

*La Società intende affidarsi ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affidarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.*

**3 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA**

**3.1. - La compagine sociale**

Aquafit Original S.s.d.r.l. a socio unico è una Società di diritto italiano con capitale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad euro 10.000,00 suddiviso in quote ai sensi di legge.

Attualmente il modello di corporate governance di Aquafit Original S.s.d.r.l. a socio unico è di tipo “tradizionale”; esso prevede l’Assemblea dei soci e l’organo amministrativo è nominato nella forma dell’amministratore unico.

La società, attualmente, non è dotata di organo di controllo

**3.2. - La realtà organizzativa di Aquafit Original S.s.d.r.l.**


La Società è amministrata da un amministratore unico cui sono stati attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, oltre alla legale rappresentanza.

Allo stesso amministratore unico è affidato il ruolo di Datore di Lavoro, con l’incarico di eseguire tutte le funzioni e i connessi adempimenti necessari a garantire che l’attività della Società si svolga nel più rigoroso rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche. Al fine di gestire le prescrizioni previste in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, sono istituite le funzioni di Responsabile Servizi di Protezione e Prevenzione (RSPP) e Squadra di emergenza: primo soccorso e prevenzione incendi.

**3.3. - Gli strumenti di governance**

I principali strumenti di **governance** di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto che, oltre a descrivere l’attività svolta dall’ente, contempla diverse previsioni relative al governo societario quali il funzionamento dell’Assemblea dei Soci e dell’organo amministrativo;
- il Codice Etico;
- l’organigramma che descrive sinteticamente le funzioni, i compiti ed i rapporti gerarchici esistenti nell’ambito della Società.



L'insieme degli strumenti di *governance* adottati dalla Società (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01).

## **4 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE**

### **4.1. - Premessa**

La decisione dell'organo amministrativo di adottare e costantemente aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi D.lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori) oltre che della collettività.

In particolare, l'adozione e la diffusione di un Modello Organizzativo costantemente aggiornato mirano, da un lato, a determinare una consapevolezza nel potenziale autore del reato di realizzare un illecito la cui commissione è fermamente condannata da parte della Società e contraria agli interessi della stessa, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la commissione del reato o la realizzazione dell'evento.

La Società ha ritenuto l'adozione di un Modello Organizzativo conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di reati che comportino la responsabilità amministrativa della Società, da parte di soggetti apicali e di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi;
- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (collaboratori esterni, agenti, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare nel potenziale autore del reato piena consapevolezza di commettere un illecito fortemente condannato e contrario agli interessi della Società anche quando questa, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio.

### **4.2. - Il Progetto per la definizione o l'aggiornamento del proprio Modello**

La metodologia scelta per la definizione del Modello della Società, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati anche tenendo in considerazione quanto previsto dalle Linee Guida applicabili.

Il Progetto è stato articolato nelle tre fasi sinteticamente riassunte come segue:

#### ***Fase 1 - Risk Assessment***

Incontro preliminare con l'Amministratore della Società al fine di avviare il progetto; identificazione dei Key Officers da intervistare, ossia dei soggetti aziendali che svolgono i ruoli chiave nello svolgimento dell'attività in base a funzioni e responsabilità; raccolta ed analisi della documentazione rilevante; realizzazione delle interviste con i Key Officers precedentemente individuati; rilevazione delle attività sensibili e relativa valutazione in merito al potenziale rischio di commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001; condivisione con i soggetti intervistati delle risultanze della prima

fase.

**Fase 2 - Gap Analysis/Definizione dei protocolli di controllo**

Analisi delle attività sensibili rilevate e dell'ambiente di controllo con riferimento ad un Modello "a tendere", ossia conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001; predisposizione della Gap Analysis (sintesi delle differenze tra protocolli di controllo esistenti e Modello a tendere; individuazione delle proposte di adeguamento e delle azioni di miglioramento; condivisione del documento con i referenti del Progetto).

Il documento di *Gap Analysis* è finalizzato a rilevare gli *standard* di controllo che devono essere necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare un'organizzazione volta ad evitare la commissione di reati. Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi operative*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi*: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate;
- *Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti*: identificazione delle attività poste in essere dalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo. Tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti allo scopo di garantire indipendenza ed obiettività delle attività;
- *Esistenza di un sistema di deleghe/procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate*: esistenza di deleghe formalizzate e relativi poteri di spesa coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, nello svolgimento delle attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001, definendole in modo specifico per la tutela della Salute e della Sicurezza, come previsto dal D.lgs. n. 81/2008, nonché per la tutela ambientale attraverso una articolazione delle funzioni che assicurino competenze tecniche di verifica, gestione e controllo del rischio.

**Fase 3 - Definizione del Modello 231 e attività successive**

Predisposizione della bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e condivisione con l'organo amministrativo della Società; approvazione del Modello Organizzativo da parte dello stesso organo amministrativo della Società, e, a seguito dell'approvazione, diffusione del Modello e attività di formazione sui principi cardine del D.lgs. 231/2001.

**4.3. - Valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati**

Con riferimento alla Fase 1, la valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati è stata effettuata considerando congiuntamente l'**incidenza attività** (valutazione della frequenza e/o della rilevanza economica dell'attività) e il **rischio astratto di reato** (valutazione circa la possibilità in astratto di condotte illecite nell'interesse o a vantaggio dell'ente).

La valutazione del livello di rischio residuo di commissione di reati è stata effettuata considerando il rischio totale dell'attività calcolato secondo quanto sopra e il livello degli standard di controllo esistenti.

Al termine del progetto sono state individuate le attività di miglioramento necessarie per portare il livello di compliance ad un alto livello e, quindi, mitigare al massimo il rischio di commissione i reati.

#### **4.4 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Società ha comportato un'attività di adeguamento ed integrazione dei protocolli preesistenti ai principi di controllo introdotti con il D.lgs. 231/2001 al fine di rendere il Modello stesso idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Il D.lgs. 231/2001, infatti, attribuisce - unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto - un valore esimente all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, degli illeciti richiamati.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è stato predisposto un Modello che tiene conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi già esistenti prima dell'aggiornamento del presente Modello.

Tale Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: *i)* incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e *ii)* regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.

## **5 – CODICE ETICO**

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico.

Il Codice Etico della Società, approvato con la medesima delibera dell'organo amministrativo, è reso noto a tutto il personale ed esprime i principi etici che Aquafit Original S.s.d.r.l. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/01 – anche alla luce del ruolo sociale che l'ente stesso riveste – e rimanda espressamente al Modello come strumento e chiave interpretativa per operare nel rispetto delle procedure adottate dalla Società e delle normative vigenti.

Il Codice Etico deve, quindi, essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

## **6 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

### **6.1. - Premessa**

In base alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare su attuazione e osservanza del Modello, nonché di promuoverne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale ultimo punto è stato, peraltro, ripreso dal comma 4 dell'articolo 30 del D.lgs. 81/2008 che prevede *"...un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate"*.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla Società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/2001.

Requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza sono:

- **autonomia ed indipendenza** e si intende *"Evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante. Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice. Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice."*
- **professionalità** e si intende *"Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche."*
- **continuità d'azione** e si intende *"Predisporre una struttura dedicata all'attività di Vigilanza sul Modello. Curare la documentazione dell'attività svolta"*.

Il D.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Aquafit Original S.s.d.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 è stato identificato l'Organismo di Vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.") quale organismo monocratico, il quale deve possedere e documentare sia i requisiti di professionalità e competenza per lo svolgimento delle funzioni, sia requisiti personali di



onorabilità e indipendenza determinanti per la necessaria autonomia di azione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'amministratore unico.

#### **6.2. - Requisiti Soggettivi dei Componenti**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedono i requisiti di onorabilità, assenza di conflitto d'interessi, assenza di relazioni di parentela e/o di affari nei termini sotto specificati.

Pertanto, non possono essere nominati componenti dell'O.d.V.: *i)* i soggetti che svolgano attività aziendali di carattere gestionale ed operativo e che costituiscono oggetto dell'attività di controllo; coloro che siano legati alla Società da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita o che ne possano compromettere l'indipendenza; *iii)* il coniuge ed i parenti in linea retta dei componenti dell'organo amministrativo della Società; *iv)* tutti coloro che direttamente e/o indirettamente versino in conflitto con gli interessi della Società.

Inoltre, la carica di membro dell'O.d.V. non può essere ricoperta da coloro che si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e/o siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento, per uno dei reati c.d. presupposto.

#### **6.3. - Nomina e disponibilità economica**

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'amministratore unico e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni, ed è rieleggibile per massimo tre mandati. Lo stesso cessa per decorrenza del termine di incarico, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a che non intervenga la nomina del nuovo O.d.V. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dallo stesso amministratore unico.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo pone a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e su richiesta dello stesso un *budget* annuale, affinché l'O.d.V. possa svolgere in autonomia anche quelle verifiche che, per la specificità delle competenze richieste, non possono essere effettuate direttamente. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell'O.d.V. di utilizzare altre risorse che – all'occorrenza – verranno messe a disposizione dalla Società.

Il *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

#### **6.4. - Decadenza, revoca e cessazione dalla carica**

Il verificarsi, in data successiva all'intervenuta nomina, di una delle condizioni relative all'indipendenza, autonomia ed onorabilità ostative alla nomina, comporta l'incompatibilità alla permanenza in carica e la conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve essere, tempestivamente, comunicato all'organo amministrativo da parte dell'interessato.

Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'O.d.V.:

- omessa reiterata partecipazione alle riunioni dell'O.d.V. senza giustificato motivo;
- colposo inadempimento ai compiti delegati dall'O.d.V. stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo;

- grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa annuale all'organo amministrativo sull'attività svolta; l'omessa segnalazione al Organo amministrativo di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati;
- "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Organo amministrativo può comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Oltre che per decorrenza del termine dell'incarico e fatte salve le ipotesi di revoca o decadenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano dalla carica anche in caso di rinuncia. La rinuncia alla carica ha effetto dal momento della nomina del nuovo componente, e comunque trascorsi 30 giorni dalla sua comunicazione.

#### **6.5. - Funzioni e Poteri**

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione della Società, fermo restando che l'Organo amministrativo è in ogni caso chiamato a vigilare sull'adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'O.d.V. ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001. In particolare, l'O.d.V. vigila:

- sul funzionamento del Modello e sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari;
- sulla reale, efficacia ed effettiva capacità del Modello adottato dalla Società di prevenire la commissione di reati ed illeciti;
- sull'adeguatezza di tali Modelli anche alla luce di eventuali cambiamenti di attività e organizzazione, nonché dell'aggiornamento della valutazione dei rischi e degli esiti delle attività di monitoraggio e riesame svolte dalla Società;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o a interventi normativi.

A tale fine, l'Organismo di Vigilanza, deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

Pertanto, rientrano fra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- attivare un piano di verifica volto ad accertare la concreta attuazione del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari;
- monitorare la necessità di un aggiornamento della mappatura dei rischi e del Modello stesso in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.lgs. 231/2001, dandone informazione all'organo amministrativo;

- eseguire periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di rischio;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un migliore monitoraggio delle aree a rischio;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative;
- segnalare eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

Con particolare riferimento all'ambito Salute, Sicurezza e Ambiente, le informazioni che la Società si impegna a trasmettere all'inizio dell'attività dell'O.d.V., sono le seguenti:

- visura Camerale completa, aggiornata e vigente, con tempestivo aggiornamento in caso di modifiche societarie);
- aggiornamento delle figure gerarchiche e funzionali pertinenti (organigramma), anche per segnalare che nulla sia variato;
- infortuni e durata complessiva di ogni singolo evento che ha causato l'assenza dal lavoro, dell'ultimo periodo intercorso dalla precedente comunicazione (al verificarsi dell'evento);
- medicazioni avvenute nell'ultimo anno;
- incidenti / eventi significativi che possono potenzialmente causare lesioni gravi (ultimo periodo trascorso);
- denunce di malattie professionali e loro tipologia, a conoscenza della Società (ultimo periodo trascorso);
- verbale ex art. 35 D.lgs. 81/08 e relativi allegati (riferito all'ultimo anno);
- sopralluoghi, procedimenti amministrativi e sanzioni in materia Salute, Sicurezza e Ambiente da parte degli enti di controllo (ultimo periodo trascorso e al verificarsi dell'evento);
- sanzioni interne in tema salute, sicurezza, e ambiente (ultimo periodo trascorso) e analisi delle cause afferenti alle stesse;
- copia registro infortuni (ultimo periodo trascorso), nonché statistica degli infortuni (semestralmente) e risultati del monitoraggio analitico in campo ambientale;
- stato aggiornamento del DVR, variazioni effettuate e loro motivazione (annualmente e al verificarsi dell'evento, qualora sia significativo);
- pianificazione ed esecuzione dell'indagine sulla sicurezza delle attrezzature, impianti in genere ed indagini ambientali;
- incidenti, eventi significativi che possono essere causa di contestazione di un reato presupposto ambientale,

nonché i risultati del monitoraggio che evidenziano il potenziale verificarsi della fattispecie di reato presupposto;

- documento di risk assesment in materia ambientale;
- relazioni periodiche dei Dirigenti delegate (qualora nominate), prodotte al Datore di Lavoro;
- Modello Organizzativo, Codice Etico e tabella delle procedure correlate, nella versione aggiornata e approvata.

In occasione di eventi particolarmente gravi (lesioni con prognosi superiore a 40 gg o a carattere permanente, incidenti con rilevanza ambientale ecc.), le relative informazioni vengono trasmesse in modo tempestivo (ovvero entro 24 ore dall'accadimento).

#### **6.6. - La qualificazione soggettiva dell'Organismo di Vigilanza ai fini privacy**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è stato chiarito che l'Organismo di Vigilanza, considerato nel suo complesso e a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, essendo "*parte dell'ente*" deve essere individuato quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati.

Non, dunque, un autonomo titolare e nemmeno un responsabile del trattamento dati.

Per tale ragione, l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere dalla Società, per l'esercizio del proprio incarico, le istruzioni operative ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., affinché i dati vengano trattati in conformità ai principi stabiliti dalla normativa privacy e alle politiche definite all'interno dell'ente. Sarà onere della Società, Titolare del Trattamento dei dati, fornire le suddette istruzioni.

Quanto specificato dall'Autorità Garante è riferito al solo trattamento dati che l'Organismo di Vigilanza opera in ragione dell'esercizio del suo incarico e funzioni affidate, con particolare riguardo alla gestione dei flussi informativi.

Rimane, invece, escluso il nuovo e diverso ruolo che l'Organismo acquisisce in relazione alla gestione delle segnalazioni di illecito o di violazione del Modello Organizzativo e tutelate dalla L. 179/2017, rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (c.d. Whistleblowing).

Tutto quanto sopra espresso, rimangono impregiudicati i requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento della propria attività di verifica.

#### **6.7. - Regole di Condotta**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere improntata ai principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza. Tali regole di condotta possono esplicitarsi nei termini che seguono:

- **Integrità**: i componenti dell'O.d.V. devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità.
- **Obiettività**: i componenti dell'O.d.V. non partecipano ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della loro valutazione e, in caso contrario, si astengono dalle relative valutazioni e delibere nell'ambito delle attività dell'Organismo di Vigilanza. Devono riportare tutti i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate.
- **Riservatezza**: i membri dell'O.d.V. devono esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi della Società. Tutti i dati di cui sia titolare la

Società devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 (ss.mm. D.lgs. 101/2018) e Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

#### **6.8. - Operatività**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza individuano il programma, le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività loro attribuite.

L'attività di vigilanza è condotta nel corso di apposite riunioni che possono svolgersi presso la sede della Società nonché al di fuori delle riunioni ufficiali, tramite esame di documentazione, corrispondenza, analisi dati e informazioni.

Di ogni riunione dell'Organismo di Vigilanza viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

I verbali delle riunioni sono raccolti, sia in formato elettronico che cartaceo, in un apposito registro conservato presso la sede della Società.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, nell'adempimento di specifiche attività e verifiche, dell'opera di consulenti esterni nonché di tutte le strutture della Società.

L'operatività dell'Organismo di Vigilanza, con maggiori informazioni di dettaglio, è indicata all'interno del Regolamento adottato dall'Organismo stesso. In particolare, tale documento definisce e rende verificabili le modalità di svolgimento dell'incarico poste in essere dall'Organismo.

#### **6.9. - Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Costituisce violazione del Modello la mancata ricezione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. In particolare, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- eventuali modifiche all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Società o alla variazione delle aree di attività dell'impresa;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od organi societari;
- esiti delle attività di controllo periodico (rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello Organizzativo e, in generale, del rispetto delle regole interne con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle tematiche ambientali.

Ulteriori informazioni che dovranno essere trasmesse sul canale all'O.d.V. al seguente indirizzo

**Odv@\_\_\_\_\_** sono indicate nei protocolli di controllo della parte speciale del presente Modello.

**6.10. - Sistema di Whistleblowing (ex D.lgs. 231/2001 art. 6, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater)**

La Società, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di segnalazione di irregolarità e violazioni (c.d. **Sistema di Whistleblowing**).

In particolare, devono essere segnalati, senza ritardo, all'indirizzo mail dedicato [aquafitoriginalodv@gmail.com](mailto:aquafitoriginalodv@gmail.com) oppure per posta raccomandata a "Organismo di Vigilanza – Aquafit Original S.S.D.R.L. – Via Belvedere n. 59 – 31032 Casale Sul Sile – TV."

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ad indagini e procedimenti penali a carico di procuratori della Società e in generale esponenti aziendali per fatti relativi al ruolo ad essi attribuito;
- le violazioni delle regole di controllo, comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e tutte le azioni che possano determinare una violazione del Modello, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Qualora si verificasse l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, l'art. 6, comma 2-ter del D.lgs. 231/2001 prevede che tale circostanza potrà essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, non solo dal soggetto interessato, ma anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

A tal proposito, si indicano quali provvedimenti nulli ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater del Decreto:

- o il licenziamento ritorsivo o discriminatorio;
- o il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile;
- o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del Datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si precisa che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 3, L. 30 Novembre 2017, n. 179, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile, fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

**6.11. Rapporti con il responsabile safeguarding**

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 36/2021 la società ha nominato il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori" al quale dovranno essere indirizzate tutte le segnalazioni inerenti tali episodi, pur garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante, che dovessero giungere a conoscenza dell'O.d.V.

Allo stesso modo, qualora il Responsabile Safeguarding riceva segnalazioni inerenti tali episodi, pur garantendo la riservatezza e l'anonimato del segnalante, dovrà darne prontamente notizia all'O.d.V.

**6.12. - Raccolta e conservazione delle informazioni**

Tutte le informazioni trasmesse da e verso l'Organismo di Vigilanza previste nel Modello Organizzativo, ad eccezione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento.

In ogni caso, i componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio documentale avvenga correttamente ai nuovi componenti.

**6.13. - Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia e osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, e comunque entro il 31.03 di ogni anno, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare all'organo amministrativo prima della predisposizione del bilancio dell'esercizio;
- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare all'organo amministrativo.

Nell'ambito del *reporting annuale* vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione del sistema di controlli (es. adozione di procedure);
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti del Modello Organizzativo;
- eventuali effettività del sistema disciplinare nel garantire l'osservanza dei protocolli di controllo previsti e richiamati nel Modello;
- funzionalità del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli Organi Societari, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati. L'O.d.V. cura l'archiviazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al paragrafo 6.11. del Modello Organizzativo.

## **7 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

### **7.1. - Funzione del sistema disciplinare**

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello e del Codice Etico (che si ricorda essere sua parte integrante), a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

### **7.2. - Misure nei confronti dei lavoratori subordinati**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle condotte previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D.lgs. 231/2001. I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Aquafit Original S.s.d.rl. in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL applicato dalla Società.

Per quanto concerne le condotte richieste dal Modello, si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce grave infrazione:

- l'inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento e delle procedure aziendali;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello.

Il sistema disciplinare delineato si applica anche nel caso in cui venga violata la normativa in materia whistleblowing.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale



recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

### **7.3. - Misure nei confronti dei dirigenti**

Quando la violazione delle disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea – compreso il licenziamento – in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia prevista dalla contrattazione collettiva.

Quale sanzione specifica, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello.

### **7.4. - Misure nei confronti degli amministratori**

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti dell'organo amministrativo, dovrà tempestivamente informare l'assemblea dei soci

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

### **7.5. - Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi legati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 e/o del Codice di Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare in seguito a valutazione e decisione della Società, l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, è stato previsto l'inserimento all'interno dei contratti (di fornitura, di collaborazione, di appalto etc.) di specifiche clausole che richiedano l'assunzione di un impegno ad osservare la normativa e le regole indicate nel Codice Etico e che disciplinino le conseguenze in caso di loro violazione. Con tali clausole il terzo si obbliga a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico della Società ed a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

In relazione ai contratti già in essere, è prevista la trasmissione di apposite lettere di impegno con cui le controparti si obbligano al rispetto dei sopra citati principi.

L'Organismo di Vigilanza è informato delle contestazioni e dei provvedimenti nei confronti di collaboratori, consulenti, agenti, dealers e terzi in genere derivanti dalla violazione della clausola sopra richiamata.

**7.7 Misure nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave violazioni che si rivelino infondate**

Le sanzioni disciplinari analizzate nei paragrafi precedenti, saranno applicate ai rispettivi autori della violazione anche in caso di:

- violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante;
- violazione del divieto di atti ritorsivi o discriminatori richiamati dal presente Modello (cfr. paragrafo 6.10 "Sistema di Whistleblowing");
- effettuazione di segnalazioni di illecito rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di violazione del Modello Organizzativo che risultino prive di fondamento ed effettuate con dolo o colpa grave.

## **8 - PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Pur in mancanza di una specifica previsione all'interno del D.lgs. 231/2001, la comunicazione al personale e la sua formazione sono due fondamentali requisiti del Modello ai fini del suo corretto funzionamento.

Al fine di dare efficace attuazione al presente Modello, Aquafit Original S.s.d.r.l. assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di tempestività, efficienza (completezza, chiarezza, accessibilità) e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'informazione/ la formazione al personale dipendente è prevista a due differenti livelli e con finalità sostanzialmente diverse:

- divulgazione dei contenuti del D.lgs. 231/2001 ai soggetti apicali ed ai soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività identificate come "sensibili" in fase di mappatura, allo scopo di responsabilizzare e rendere consapevoli i soggetti interessati circa la gravità delle conseguenze derivanti dalla commissione dei comportamenti illeciti.
- diffusione a tutto il personale (di volta in volta individuato) delle componenti che caratterizzano il Modello adottato dalla Società (Codice Etico, Organismo di Vigilanza, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, protocolli specifici ed altre direttive aziendali, deleghe e procure, etc.).

Ogni dipendente è tenuto a acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione e conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dalla Società.

La Società provvederà ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al presente Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i destinatari della formazione stessa ed è oggetto di documentazione ed archiviazione.

**9 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

**9.1. - Aggiornamento ed adeguamento**

L'organo amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- cambiamenti delle aree di *business*;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

L'organo amministrativo comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni modifica o aggiornamento del Modello.

**ALLEGATO 1**

Di seguito vengono descritte e commentate le fattispecie di reato previste dal DECRETO alla data del **30 giugno 2024** quali **“reati presupposto”** ai fini della configurabilità della cd. responsabilità amministrativa dell’ente.

**1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 DECRETO)**

**Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”**

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

**Art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”**

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

**1.1 Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (ex art. 316-bis c.p.)**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell’opera o dell’attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall’ente erogante.

Tale fattispecie potrebbe configurarsi a seguito di distrazione anche parziale di fondi nell’ambito, ad esempio, della gestione di una agevolazione concessa da Pubblica Amministrazione.

**1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-ter c.p.)**

*1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque*

*superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi (forma commissiva) o mediante l'omissione di informazioni dovute (forma omissiva) si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Per la sussistenza del reato la somma indebitamente percepita deve essere pari o superiore a 3.999,96 euro altrimenti il fatto costituisce mero illecito amministrativo.

Il reato de quo si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, finanziamenti, mutui agevolati.

Quanto poi al rapporto con l'art. 640-bis c.p. (vedi infra): il reato di "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" si trova in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato di "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (di cui all'art. 640-bis c.p.) trovando applicazione nei casi (residuali) in cui non ricorrono gli elementi distintivi "artifici o raggiri" e "induzione in errore" del soggetto passivo - che caratterizzano tale più grave reato.

### **1.3 Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

*1. Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032*

*2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneoconvincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.*

*2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto a favore proprio o di altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno, allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

La truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico è una circostanza aggravante speciale della truffa.

La condotta del reato consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno con artifici e raggiri e con l'induzione in errore del soggetto passivo (qui lo Stato o altro Ente pubblico).

Il reato si consuma ove il soggetto passivo "indotto in errore", in conseguenza di tale errore compia un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale con proprio danno e con profitto del soggetto agente o di un terzo.

Per ente pubblico si intende ogni ente strumentale al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale (cfr. Cass. Pen., 21 settembre 2012, n. 42408). Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che, ai fini della qualificazione del soggetto passivo fondante l'aggravante in esame, occorre fare riferimento esclusivamente alla natura soggettiva dell'ente, a prescindere dall'attività svolta. L'aggravante e di conseguenza la potenziale responsabilità dell'ente sussiste, pertanto, per il solo fatto che danneggiato dalla condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'attività svolta dall'ente.

#### **Rapporto con i reati in materia fiscale di cui al D.Lgs. 74/2000**

Dopo un primo tentativo di attribuire all'ente la responsabilità per i reati tributari (nonostante essi non siano ricompresi nel catalogo dei reati-presupposto), basato sulla

valorizzazione del rapporto tra l'ipotesi aggravata del reato in commento e le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale, le Sezioni Unite hanno tuttavia statuito che tra il delitto di truffa in danno dello Stato e tali reati sussiste un rapporto di specialità con conseguente esclusione del concorso formale (cfr. Cass. Pen., Sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235).

### **1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale reato, previsto dall'art. 640 bis c.p., si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebite erogazioni da parte dello Stato o di un altro Ente pubblico tramite l'attivazione di artifici o raggiri, inducendo l'Ente erogante in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p. e quindi comune al reato di "Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico" (ex art. 640 comma 2 n.1), salvo per la specificità dell'oggetto della frode, consistente nel conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il soggetto passivo, ovvero chi abbia subito un danno a causa degli artifici o raggiri, può essere anche soggetto diverso da quello tratto in inganno.

### **1.5 Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (ex art. 640-ter c.p.), anche con strumenti di pagamento diversi dal denaro.**

1. *Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

3. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

4. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.*

La fattispecie prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La condotta fraudolenta descritta dalla norma prevede il conseguimento di un profitto da parte del soggetto agente con altrui danno attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico (attraverso una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione di dati), ovvero nell'intervento (con qualsiasi modalità) su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

Per "sistema informatico" deve intendersi l'*hardware* (ovvero l'insieme degli elementi costituenti l'unità cerebrale di elaborazione) ed il *software* (ovvero l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità del sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per "sistema telematico", invece devono intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfruttano principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppongono l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

### **1.6 Concussione (ex art. 317 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale della propria qualità o dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

In particolare, l'intervento riformatore di cui alla l. n. 190/2012, ha scomposto il previgente reato di concussione in due distinte fattispecie:

- la prima riservata al solo pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità;
- la seconda applicabile al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, sempre abusando dalla sua qualità o dei suoi poteri, induca l'*extraneus* all'indebita dazione o promessa (vedi *infra* art. 319-quater c.p.);

Nella seconda ipotesi – e questa è la maggiore novità – anche il soggetto che dà o promette l'utilità soggiace ad una pena (seppur minore), non essendo quindi più considerato mera vittima dell'induzione, bensì correo al pari del pubblico

funzionario in quanto destinatario di una mera induzione da parte di quest'ultimo e non già di costrizione o coartazione. Quanto alla dibattuta questione circa la linea di definizione tra la fattispecie di induzione indebita (di cui all'art. 319 quater c.p.) rispetto a quella di concussione (di cui all'art. 317 c.p.) con precipuo riferimento alla condotta di "costrizione" rispetto a quella di "induzione" di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale: *"Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. Introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini discrezionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico"*.

### **1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (ex art. 318 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

La fattispecie di cui all'art. 318 c.p., si ha quando la promessa e/o la somma di denaro viene accettata per l'esercizio delle proprie funzioni.

La modifica apportata dalla Legge. 190/2012 alla corruzione impropria ha inteso ovviare ad una lacuna del previgente sistema penale che, richiedendo espressamente il compimento di un atto di ufficio, non contemplava la punibilità dei soggetti pubblici che ricevevano denaro o utilità per un più generale "asservimento" della propria funzione agli interesse privati oppure in ragione di future violazioni dei doveri d'ufficio.

Ne consegue che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 318, c.p., dalla Legge n. 190/2012, risultano coperte dalla norma le retribuzioni di atti di ufficio, i compensi per futuri atti d'ufficio non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o di servilismo.

### **1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<sup>6</sup> (ex art. 319 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*

La condotta illecita potrebbe configurarsi allorché un pubblico ufficiale ricevesse, per se o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

### **1.9 Circostanze aggravanti (ex art. 319-bis c.p.)**

*Ai sensi dell'art. 319-bis Cod. Pen., la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

### **1.10 Corruzione in atti giudiziari (ex art. 319-ter c.p.)**

*Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare un parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a vent'anni.*

Tale fattispecie di reato si configura se un Ente, parte di un processo giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompesse un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

### **1.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità (ex art. 319-quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Tale



fattispecie è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La condotta ivi descritta consiste nell'induzione, da parte del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio, a farsi dare o promettere per sé o per un terzo, denaro e/o altra utilità. Tuttavia, la condotta punita non risulta affatto nuova, in quanto essa rientrava già nella fattispecie di "Concussione" di cui all'art. 317 c.p. nella formulazione precedente alla recente modifica legislativa.

In ogni caso, deve segnalarsi che il Legislatore ha poi espressamente previsto che sia punibile altresì il soggetto che "dà o promette denaro o altra utilità".

#### **1.12 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

Prevista dall'art. 320 c.p., è costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

#### **1.13 Istigazione alla corruzione (ex art. 322 c.p.)**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,8 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

Decreto si prevede : "In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote";

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.*

Prevista dall'art. 322 c.p. è costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

#### **1.14 Equiparazione dei membri della Corte Penale Internazionale, degli organi dell'Unione Europea, dei funzionari dell'Unione Europea e degli Stati esteri (ex art. 322-bis c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

*5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli*

*incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

*Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis "Peculato, concussione, corruzione e ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318";*

*istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"10 del c.p., i seguenti soggetti:*

*– membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*– funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*– persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*– membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

### **1.15 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

L'introduzione del reato di Traffico di influenze illecite nei Catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231, comporta una nuova mappatura delle attività a rischio reato, includendo anche le attività di lobby o relazioni istituzionali condotte da parte di soggetti incardinati nell'ente.

### **2 DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis DECRETO)**

Con l'art. 7 della Legge n. 48/08 è stato introdotto l'art. 24-bis nel DECRETO, norma dunque in vigore alla data odierna.

#### **Art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del c.p., salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

10 L'art. 322-bis Cod. Pen. è stato, anch'esso, modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; nello specifico tale disposizione normativa è stata adeguata in ragione dell'inserimento della nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater Cod. Pen.; pertanto, essa, è ora inclusa nell'operatività dell'art. 322-bis Cod. Pen..

Prima di passare all'analisi tecnica delle fattispecie, è necessario soffermarsi sull'art. 1 della Convenzione di Budapest del 2001 che definisce il concetto di sistema e di dato informatico.

La definizione di "sistema informatico", traducibile in «qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica

di dati»,

rappresenta un concetto molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia.

Nel medesimo articolo è contenuta anche la definizione di “dato informatico”, che descrive il concetto derivandolo dall’uso: “*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*”.

Da questa schematizzazione concettuale si comprende la ragione del diverso trattamento sanzionatorio: colpire un dato informatico non significa impedire il funzionamento del sistema, colpire quest’ultimo significa impedire l’uso dell’intera struttura e di quanto in essa memorizzato. Di conseguenza deriva la necessità di differenziare, negli articoli del codice penale, gli illeciti che hanno come oggetto la struttura *hardware* rispetto a quelli relativi ai *files* (che siano questi contenitori di dati o di programmi).

Per chiarezza e comodità si riportano qui di seguito gli articoli richiamati dalle norme in commento:

## **2.1 Reati che portano all’interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software**

### **2.1.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ex art. 615-ter c.p.)**

1. *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

3. *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

4. *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.*

Si parla di danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente *hardware* che quella *software*, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Per quanto concerne l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la legislazione vuole punire tale condotta anche quando non ne consegua un vero e proprio danneggiamento. Tecnicamente, tuttavia, è improbabile che l’accesso possa avvenire senza la rimozione di sicurezze, alterazione di *password* ovvero altro genere di forzatura del sistema, che l’art. 615-ter c.p. considera siano presenti a protezione del sistema stesso.

### **2.1.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (ex art. 617-quater c.p.)**

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

3. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

4. *Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

### **2.1.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (ex art. 617-quinquies c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617- quater.*

Gli artt. 617-*quater* e 617-*quinquies* c.p. prevedono il caso in cui l'attacco informatico avvenga tramite l'installazione di un apparato atto ad impedire o interrompere le comunicazioni e non solo se questo avviene tramite un *software* od un comportamento come prima descritto.

Le intercettazioni telematiche nel senso generale del termine avvengono attraverso l'installazione di un'apposita sonda che deve essere posizionata presso la centrale telefonica o nel luogo in cui sono installati gli apparati che gestiscono le comunicazioni

della rete. Si tratta di un'attività complessa che presuppone l'accesso fisico alla struttura tecnologica proprio per la necessità di collegamento della sonda; più semplicemente è possibile effettuare un'intercettazione di dati attraverso l'impiego di *software*.

#### **2.1.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (ex art. 635-bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

#### **2.1.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (ex art. 635-ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

#### **2.1.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (ex art. 635-*quater* c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

#### **2.1.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (ex art. 635-*quinquies* c.p.)**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Un *virus* può provocare un'interruzione di un servizio nel momento in cui attacca, ad esempio, un sistema operativo o un programma e ne impedisce il funzionamento.

Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-*quater*, che si collega all'art. 635-*bis* Cod. Pen., descrivendo con dovizia di elementi la situazione in cui vengano introdotte informazioni ovvero programmi atti a provocare l'interruzione, deterioramento o danneggiamento di un sistema o di un dato.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo inserendo un *software* maligno in un sistema.

Tale reato può essere commesso anche molto semplicemente da un utente della rete, il quale ai fini della configurabilità di una conseguente responsabilità dell'ente deve ovviamente corrispondere ad un soggetto individuato dall'art 5 lett. a) e b) del d.lgs. 231/2001, attraverso i normali comandi del sistema o i programmi di cui dispone.

## **2.2 Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico**

### **2.2.1 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (ex art. 615-*quater* c.p.)**

1. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.*

2. *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*

L'art. 615-quater, come il successivo art. 615-quinquies c.p., può essere considerato da un punto di vista tecnico, accessorio ai precedenti artt. 615-ter, 635-bis, 635-ter e 635-quater c.p.

La detenzione o la diffusione di codici di accesso - tecnicamente chiamati *account*, costituiti da cd. nome utente e *password* - o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) e/o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono, ovviamente, alcun danneggiamento - sempre inteso dal punto di vista tecnico - se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

E' chiaro che il codice penale prevede, separatamente le une dalle altre, una serie di fattispecie di reato che da un punto di vista tecnico difficilmente possono essere scisse.

E' tecnicamente quasi impossibile che un accesso abusivo ad una rete informatica o telematica (art. 615-ter Cod. Pen.) avvenga senza che ci si sia procurati un codice di accesso (art. 615- quater Cod. Pen.) oppure un programma ovvero un dispositivo atto alla rimozione di una sicurezza (art. 615-quinquies Cod. Pen.).

### **2.2.2 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (ex art. 615-quinquies c.p.)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.*

La fattispecie è un reato di pericolo, essendo irrilevante, ai fini della sua sussistenza, il danneggiamento di sistemi informatici. La soglia di tutela è anticipata al mero "procurarsi".

Inoltre, il reato contempla non soltanto i *malware*, ma anche gli *hardware* che i prestino ad un utilizzo illecito.

### **2.3 Falsificazione di un documento informatico – frode in servizi di certificazione informatica**

#### **2.2.3 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (ex art. 491-bis c.p.)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

#### **2.2.4 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (ex art. 640-quinquies c.p.)**

*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (ex art. 640-quinquies c.p.)*

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Gli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p. prevedono fattispecie di reato compiute attraverso l'uso di un sistema informatico.

La falsificazione di un documento non nasce con l'era informatica, è un qualcosa di ben definito e che avveniva anche attraverso l'uso di mezzi che possiamo definire "analogici".

Il Legislatore ha voluto solo introdurre il concetto per cui si parifica il documento digitale agli altri documenti e conseguentemente prevede il reato in caso di alterazione fraudolenta.

Per quanto concerne la frode informatica di colui che presta servizi di certificazione di

firma digitale, considerato che la firma digitale ha una valenza legale, la falsificazione del suo algoritmo ovvero l'uso improprio della stessa può essere sostanzialmente parificata alla falsificazione di una firma olografa.

#### **2.2.5 Perimetro di sicurezza cibernetico (Art. 1 D.L 105/2019)**

*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

La norma delinea così diversi reati propri, a dolo specifico, sostanziandosi in falsità ideologiche "rilevanti" ai fini della

predetta disciplina extrapenale cui è accessoria, ed in un reato di omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede nel territorio nazionale, che siano inclusi nel “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.

### **3 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art.24-ter DECRETO)**

La Legge 15.07.2009 n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24.07.2009 ed entrata in vigore l’08.08.2009), il cui art.2- 29° comma ha introdotto nel DECRETO l’art.24-ter.

#### **Art.24-ter “Delitti di criminalità organizzata”**

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell' interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il nuovo articolo 24-ter presenta quindi due diverse tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Per tutti i reati ora citati si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del DECRETO per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, è applicabile la misura dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 del DECRETO.

#### **3.1 Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione**

Al primo comma dell’art. 24-ter vengono previste fattispecie criminose di maggiore gravità e la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del DECRETO, da quattrocento a mille quote.

I reati (del codice penale, codice di procedura penale e leggi speciali) sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono di seguito riportati.

##### **3.1.1 Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. e all’art. 12 comma 3-bis del d.lgs. 286/1998 (ex art. 416 comma 6 c.p.)**

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

##### **Articolo 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola al compimento di attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.*

##### **Articolo 601 c.p. “Tratta di persone”**

*“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui*

*all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.*

**Articolo 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”**

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

**Art. 12 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” d.lgs. 25 luglio 1998, n.****286***(omissis)*

*“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

*3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

*3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.*

*3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: “609-octies del codice penale” sono inserite le seguenti: “nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. (omissis)*

**3.1.2 Associazione per delinquere di stampo mafioso (ex art. 416-bis c.p.)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da*

*dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

### **3.1.3 Delitto di scambio elettorale politico-mafioso (ex art. 416-ter c.p.)**

*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

### **3.1.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (ex art. 630 c.p.)**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti

corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si

attivano per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi

delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

### **3.1.5 Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex art. 74 decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*



*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

### **3.2 Altre fattispecie di criminalità organizzata**

#### **3.2.1 Associazione per delinquere cd. Comune (ex art. 416 c.p. escluso il sesto comma)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

#### **3.2.2 Termini di durata massima delle indagini preliminari (ex art. 407, comma 2, lett. a, n 5, c.p.p.)**

*Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, delle leggen. 110/75.*

#### **Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 "Armi e munizioni comuni da sparo"**

*(omissis)*

*"3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica".*

*(omissis)*

#### **4 REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis11 DECRETO)**

##### **Art.25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di cui all'art.453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*

*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*

*e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

**4.1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (ex art. 453 c.p.)**

*È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;*

*1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

11 l'articolo è stato così modificato dalla Legge n.99 del 23 .07.2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), il cui art. 15-7° comma, lett. a) n.1), 2), 3) e 4) ha modificato il contenuto dell'art.25-bis del DECRETO; la versione riprodotta sopra della norma in questione tiene già conto delle modifiche introdotte;

**4.2. Alterazione di monete (ex art. 454 c.p.)**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.*

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, di concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

**4.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (ex art. 455 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

L'ipotesi contemplata dall' art. 455 Cod. Pen., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

**4.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (ex art. 457 c.p.)**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.*

Nella condotta di cui all'art. 457 Cod. Pen., invece, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale di colui che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

**4.5. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (ex art. 459 c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

**4.6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (ex art. 460 c.p.)**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

**4.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (ex art. 461 c.p.)**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.*

**4.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (ex art. 464 c.p.)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.*

**4.9. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (ex art. 473 c.p.)**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza esser concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**4.10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (ex art. 474 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3500 a Euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

*Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrica ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.*

**5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-bis.1.DECRETO)**

La Legge 23 luglio 2009 n.99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), il cui art. 15-7°co. lett. b) ha introdotto nel DECRETO l'art.25-bis.1, ha aggiunto nuove fattispecie di reati-presupposto a quelle originariamente previste.

**Art.25-bis.1 "Delitti contro l'Industria ed il Commercio"**

*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".*

I reati/delitti richiamati dalla disposizione in esame, sono i seguenti.

**5.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (ex art. 513 c.p.)**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

La fattispecie delittuosa rimanda a comportamenti illeciti nel caso in cui si adoperino

violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

In sostanza si fa rimando a tutte le possibili condotte che, al di fuori dei normali canoni

comportamentali di mercato, possano alterare il normale funzionamento dello stesso. Si sottolinea che non costituisce elemento della fattispecie la circostanza di alterazione della concorrenza, dovendosi pertanto concludere che la condotta illecita è perpetrabile anche senza alterazione alcuna del quadro competitivo.

### **5.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (ex art. 513-bis c.p.)**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

La fattispecie si verifica nei casi in cui, nell'ambito della conduzione di attività di impresa, si alteri il normale regime concorrenziale intimidendo i propri concorrenti con atti di violenza o con semplici minacce.

La fattispecie è da riferirsi ad una casistica che, seppur eterogenea, trova comune matrice nella volontà di alterare il normale quadro competitivo attraverso atti di natura illecita finalizzati a modificare il normale comportamento degli altri attori di riferimento (su uno stesso territorio e/o in uno stesso settore economico). L'elemento specificativo della "concorrenza" tende quindi a delimitare la fattispecie a comportamenti tipici della criminalità organizzata, laddove la condotta di cui all'art. 513 può essere perpetrata anche in assenza di alterazione del quadro di concorrenza complessivo.

### **5.3 Frodi contro le industrie nazionali (ex art. 514 c.p.)**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il delitto assume una connotazione che risulta di ampia applicazione prevedendo, la realizzazione della condotta delittuosa per chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

### **5.4 Frode nell'esercizio del commercio (ex art. 515 c.p.)**

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.*

La descrizione del presupposto di reato è molto ampia prevedendo che la condotta criminosa si realizzi nel caso in cui chiunque, agendo come parte cedente in una transazione commerciale consegna, all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. L'unica specificazione della fattispecie deriva dalla circoscrizione della condotta criminosa alle circostanze di esercizio di un'attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico.

### **5.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (ex art. 516 c.p.)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

La condotta delittuosa si configura per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

La fattispecie trova la sua concreta realizzazione in qualsiasi atto od omissione che possa influire sulla genuinità da intendersi nella sua accezione più ampia possibile e quindi, che derivi tanto dal mancato rispetto di parametri di conformità stabiliti da normative/ leggi di settore, tanto da alterazione della composizione naturale del prodotto.

### **5.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (ex art. 517 c.p.)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

La disposizione punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Tale fattispecie mira a colpire condotte tipiche di falso ideologico cioè punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, valer a

dire quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Pertanto, per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa nazionale o internazionale.

**5.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (ex art. 517-ter c.p.)**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il primo comma del dispositivo descrive la fattispecie delittuosa che si realizza con l'atto della fabbricazione o dell'utilizzo industriale di oggetti od altri beni usurpando un titolo di proprietà industriale che sia conoscibile dall'autore/ i della condotta.

Il secondo comma, estende le pene previste per i soggetti di cui al comma primo anche nei confronti di chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

**5.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (ex art. 517-quater c.p.)**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

La condotta delittuosa trova applicazione nei casi in cui uno o più soggetti comunque organizzati pongano in essere atti od omissioni finalizzati alla contraffazione, o comunque alterazione relativa alle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

**6 FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA SOCIETARIA (art. 25-ter DECRETO)**

Il legislatore, con l'art. 3 D.Lgs. n. 61/2002, ha inserito le *infra* elencate fattispecie tra i reati presupposto del DECRETO, onde responsabilizzare enti, persone giuridiche e società attraverso la contestazione nei loro confronti dell'illecito di cui all'art. 25-ter.

**Art. 25-ter "Reati societari"**

*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo*

- 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

### **6.1. False comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La fattispecie è prevista dall'art. 2621 del c.c. è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad

indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Tale fattispecie si configura allorché è predisposta la divulgazione di dati non corretti/incompleti che traggano in inganno i soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui la rappresentazione non veritiera della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/gruppo al quale essa appartiene determini una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore al 1%.

Va altresì segnalato che il reato è punibile allorché la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della società.

## **6.2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (ex art. 2622 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo*

*ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

La fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Infatti, diversamente dall'art. 2621 c.c., che prevede un reato di pericolo (a tutela della

regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 c.c. introduce nell'ordinamento un reato di evento di natura delittuosa per il fatto che, ai fini della sua configurazione, è necessario che alla condotta

illecita del soggetto attivo del reato faccia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. La fattispecie potrebbe verificarsi allorché amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, espongano nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo ad indurre in errore i soci o creditori, cagionando loro un danno patrimoniale. Nell'ipotesi in cui le false comunicazioni danneggiassero la Società mancherebbero i presupposti per l'applicazione del d.lgs. 231/2001, posto che lo stesso richiede un beneficio per l'ente.

Si sottolinea altresì che le fattispecie di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono comportare la costituzione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di poste attive e la sopravvalutazione delle poste passive.

### **6.3. Falso in prospetto (ex art. 2623 c.c.)**

*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

### **6.4. Impedito controllo (ex art. 2625 c.c.)**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad omettere e/o alterare informazioni e dati, o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

### **6.5. Indebita restituzione dei conferimenti (ex art. 2626 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i*



*conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Il reato si perfeziona allorché gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Gli amministratori, potrebbero porre in essere azioni/omissioni/artifici che possono risultare in vizi e/o cause invalidanti e/o illeciti negli atti degli organi societari con l'obiettivo di ridurre il capitale sociale della società al di fuori dei casi previsti dalla legge.

#### **6.6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (ex art. 2627 c.c.)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Il reato si perfeziona allorché gli amministratori decidono di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Gli amministratori potrebbero porre in essere azioni/omissioni/artifici che possono risultare in vizi e/o cause invalidanti e/o illeciti negli atti degli organi societari con l'obiettivo di deliberare una distribuzione di utili che non si sono verificati o che pur essendosi realizzati sono vincolati per legge a riserva.

#### **6.7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (ex art. 2628 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Il reato si perfeziona qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, emesse anche dalle società controllate, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.

Gli amministratori, potrebbero porre in essere azioni/omissioni/artifici che possono risultare in una generale inaffidabilità dei dati e delle evidenze contabili con l'obiettivo di acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

#### **6.8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (ex art. 2629 c.c.)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie si configura allorché gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale/fusioni con altra società/scissioni, cagionando danno ai creditori.

L'Ente potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **6.9. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (ex art. 2629-bis c.c.)**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

La fattispecie si realizza nel caso in cui gli amministratori o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n.

576 del 1982 o del d.lgs. n. 124 del 1993, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al collegio sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di un amministratore delegato che non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

La fattispecie si può verificare allorché un membro del consiglio di amministrazione ometta la comunicazione di una situazione di conflitto di interessi, la quale può determinare un beneficio anche per l'ente. Va comunque sottolineato che solitamente questa fattispecie si realizza nell'interesse dell'amministratore e non già dell'ente, limitando conseguentemente il rischio di realizzazione di detto reato rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

#### **6.10. Formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c.)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La fattispecie mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, nel caso in cui amministratori e soci conferenti formino o aumentino in maniera fittizia il capitale sociale mediante:

\_ attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

\_ sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

\_ sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi di tale fattispecie di reato sono gli amministratori e i soci conferenti che potrebbero agire fraudolentemente al fine di realizzare un aumento fittizio di capitale.

#### **6.11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (ex art. 2633 c.c.)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie di reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci, ad opera dei liquidatori, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di un reato che può realizzarsi solo in fase di liquidazione. Si fa presente che il

reato si estingue, se prima del giudizio ai creditori venga rifuso il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

#### **6.12. Corruzione tra privati (ex art. 2635, 2635 bis e 2365 ter c.c.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai*

*liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.*

*La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.*

La fattispecie disciplina il caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

I casi di possibile applicazione pratica della fattispecie rimandano alla gestione di qualsiasi rapporto tra privati che venga inficiato da comportamenti tipicamente riconducibili a scambi al di fuori della normale logica commerciale e/ o relazionale. In tale contesto devono essere inquadrati i fenomeni di preferenza e/o scelta che risultino anche da dazioni, o promesse di dazioni, che esulano, ed anzi "integrano", l'oggetto principale della relazione.

In pratica quindi, l'art. 2635 del codice civile, introduce una nuova tipologia di fenomeno delittuoso in ragione della quale qualsiasi soggetto operante all'interno dell'ente può rivestire tanto la veste del corruttore (se da o promette di dare utilità) quanto quella di corrotto (se riceve utilità).

#### **6.13. Illecita influenza sull'assemblea (ex art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il reato si perfeziona qualora un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Un soggetto, ad esempio un amministratore, potrebbe porre in essere azioni/omissioni/artifici che possono risultare in deliberazioni da parte dell'assemblea, che altrimenti avrebbe agito in modo diverso.

#### **6.14. Aggiotaggio (ex art. 2637 c.c.)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Il reato si perfeziona qualora un soggetto diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Si tratta di un reato che può realizzarsi attraverso condotte manipolative nell'ambito dell'attività di negoziazione di titoli non quotati ed attraverso la diffusione da parte della società di dati/informazioni che possono risultare in alterazione di prezzi di titoli azionari.

#### **6.15. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (ex art. 2638 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione*

*europa o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato si perfeziona allorché amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti o altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Si tratta di un reato che può realizzarsi attraverso l'omissione e/o alterazione, da parte della società, di informazioni e dati che possono indurre in errore le autorità di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni. Le false comunicazioni sociali in danno della società sono, ovviamente, da ritenersi estranee al novero dei reati-presupposto. Esattamente come la mancata ricomprensione del delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 Cod. Civ.) si giustifica in quanto tale fattispecie non è compatibile con il criterio dell'interesse o vantaggio richiesto dall'art. 5 del DECRETO.

Il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi con la L. n. 262/2005 è stato invece inserito nel catalogo dei reati a monte, scelta legislativa problematica, considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi l'ente è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma:

diviene pertanto necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio della società. L'ipotesi di maggiore rilievo – che richiede quindi una più attenta valutazione ai fini della predisposizione di adeguate misure di controllo idonee a prevenire la commissione del reato di specie – sembra essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. In relazione a detto danno – che i terzi appunto possono subire dalla realizzazione della fattispecie criminosa in esame – emergono infatti reali profili di criticità per la società, potendo la modalità comportamentale qualificarsi con l'interesse od il vantaggio per la società stessa. Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, abbiano fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

Del pari, con la L. 6 novembre 2012, n. 190 è stato abrogato (cfr. L. n. 262/2005) l'art.

2623 Cod. Civ. che disciplinava il reato di **falso in prospetto**, per il quale l'art. 25-ter prevedeva la responsabilità dell'ente. Tale reato è stato comunque disciplinato nel D. Lgs. n. 58/1998 (art. 173-bis), ragione per cui la sua applicazione è limitata agli emittenti quotati.

Tuttavia, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis, ciò che comporta l'inapplicabilità del DECRETO al reato di falso in prospetto.

Con il D.Lgs. n. 39/2010 non sono più 'considerati' nelle fattispecie di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile i 'responsabili della revisione'. L'art. 25-ter ricomprendeva anche l'art. 2624 Cod. Civ. ora abrogato, così come, ricomprendendo l'art. 2625 Cod. Civ., determinava una possibile 'connessione' anche tra i soggetti responsabili della revisione (allora contabile) e la responsabilità delle società. Oggi, la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale è prevista nell'art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010, mentre l'**impedito controllo** dei revisori è contemplato dall'art. 29. Tuttavia, queste due fattispecie non sono state inserite tra i reati di cui all'art. 25-ter, come non è stata creata alcuna ipotesi ascrivibile agli enti per realizzazione delle nuove fattispecie relative alla revisione legale dei conti. Poiché l'art. 25-ter opera un rinvio formale alle fattispecie societarie codificate, non risulta legittimo, nel rispetto dei principi generali di cui al DECRETO, ritenere automaticamente rientranti nello stesso art. 25-ter i nuovi reati, non potendosi trattare di un mero rinvio recettizio, non ultimo ricordandosi che l'art. 27 non è norma identica nella sua struttura e nella sua portata all'art. 2624 Cod. Civ.

Al riguardo, è opportuno portare all'attenzione che le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l'inapplicabilità del DECRETO alla fattispecie in parola, riconoscendo come la pur complessa evoluzione della normativa "*consente un percorso argomentativo del tutto semplice e lineare per giungere alla soluzione del quesito giuridico*": il principio di legalità – valevole anche in relazione alla responsabilità (definita) "para-penale" delle persone giuridiche – impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell'art. 25-ter del DECRETO, all'abrogato art.

2624 Cod. Civ. come rinvio 'mobile' ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

L'art. 25-ter ha determinato la ricomprensione di reati perseguibili a querela:

specificamente, i delitti di **false comunicazioni sociali** in danno dei soci o dei creditori,

nel contesto di società non quotate, di impedito controllo, di **operazioni in pregiudizio**

**ai creditori** e di **indebita ripartizione dei beni sociali** da parte dei liquidatori. Sono stati dunque questi reati societari che hanno inaugurato lo spazio di effettiva vigenza dell'art. 37 del DECRETO, che disciplina i riflessi della mancanza di una condizione di procedibilità per il reato commesso sull'accertamento del c.d. 'illecito amministrativo dell'ente' che ad esso consegue. Vale in proposito la regola di stretta interdipendenza tra i due momenti, nel senso che non si può procedere all'accertamento dell'illecito dell'ente quando l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato.

Con specifica attenzione alla fattispecie di **aggiotaggio** di cui all'art. 2637 Cod. Civ., va

ricordato che la società colpita dalla sanzione è naturalmente la società di appartenenza dei soggetti attivi: detta società, se nell'aggiotaggio bancario dovrà logicamente non essere la banca colpita dalle conseguenze della condotta concretamente idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, nel caso di aggiotaggio in versione finanziaria potrà differentemente anche non coincidere con la società emittente gli strumenti finanziari non quotati oggetto della condotta perturbatrice del loro prezzo.

Infine, la fattispecie di **corruzione tra privati**, come modificata dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, è stata recentemente introdotta nel novero dei reati presupposto dalla cui commissione può pertanto derivare la responsabilità dell'ente.

La stessa legge ha infatti inserito, al comma 1 dell'art. 25-ter del DECRETO, la lettera

s-bis), la quale prevede: *"per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote"*, sempre che, naturalmente, ai sensi del primo capoverso del medesimo art.25-ter, tale reato sia stato commesso *"nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

La fattispecie che rileva, quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al DECRETO, è pertanto unicamente la condotta prevista dal 3° comma dell'art. 2635 Cod.Civ., il quale – frutto della recente modifica legislativa – stabilisce: *"Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste"*; essendo tali soggetti, sul fronte attivo del reato i cd. "corrottori" privati.

Viceversa, sul fronte passivo del reato, i soggetti cui la norma si riferisce e dunque i cd.

"corrotti" privati saranno, ai sensi del 1° comma, *"gli amministratori, i direttori generali, i*

*dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori"*; nonché *"chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma"* ai sensi del 2° comma.

La condotta da cui può derivare l'eventuale responsabilità penale-amministrativa della

società si realizzerà, ai sensi del 3° co. del (nuovo) art. 2635 Cod. Civ. allorché, un

soggetto appartenente ad una determinata società, per favorire la sua società, dia – o

prometta – denaro ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori di un'altra società. o a soggetti a loro sottoposti.

E' evidente che, in presenza di un tale "accordo corruttivo", potrà eventualmente rispondere ai sensi del DECRETO, unicamente la Società presso cui operano i soggetti

"corrottori", non potendosi certamente profilare alcun genere di responsabilità in capo alla Società cui appartengono i soggetti "corrotti" i quali, in cambio di denaro o altra utilità, abbiano compiuto od omesso atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio e/o funzione, i quali, anzi, così agendo, hanno causato un nocumento alla loro società, come prevede il 1° comma dell'art. 2635 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del DECRETO, la responsabilità dell'ente si affranca da quella delle persone fisiche per quanto concerne le cause di estinzione del reato a monte: ciò sembra poter annullare alcuni dei meccanismi di disnomia congegnati dal Legislatore del diritto penale societario codificato con il D. Lgs. n. 61/2002: ad esempio, il decorso del breve termine di prescrizione concepito per le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 Cod. Civ., con conseguente estinzione di detto reato, non potrà utilmente 'giovare' alla responsabilità della società, considerato che l'azione nei confronti di questa potrà sopravvivere alla dissoluzione dell'azione penale esercitata nei confronti dei suoi amministratori.

Del pari, 'nulla' determinerà nei confronti della responsabilità della società la remissione della querela.

Tra i soggetti attivi dei reati societari a monte l'art. 25-ter fa riferimento ad amministratori, direttori generali, liquidatori e persone sottoposte alla loro vigilanza: saranno allora tali soggetti che potranno realizzare quel presupposto indefettibile per la responsabilità dell'ente appunto concretizzato nel reato societario, ancorché nel doveroso 'rispetto' delle predeterminazioni in chiave di fattispecie a soggettività ristretta delle ipotesi di riferimento e quindi con eventuale concorso di persone tra 'apicali-intranei' e 'sottoposti-estranei', posto che non tutti i soggetti 'elencati' sono destinatari

delle fattispecie proprie di cui al D. Lgs. n. 61/2002. I soggetti apicali potranno essere di diritto o di fatto, alla luce dell'art. 2639, comma 1 Cod. Civ. (ove l'equiparazione del soggetto di fatto è limitata a chi eserciti la corrispondente funzione 'continuativamente e significativamente') in combinato disposto con l'art. 5 del DECRETO.

La formula dell'art. 3 D. Lgs. n. 61/2002 si segna negativamente per l'*incipit*: *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse (sic!) realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie ... Omissis"*. La differente affermazione di cui all'articolo in parola, in astratta contrapposizione a quanto globalmente contenuto nel DECRETO ha fatto correre il rischio della creazione di un 'sottosistema societario' di responsabilità della persona giuridica, sembrando *prima facie* detta affermazione – apparentemente operativa in autonomia – avallare o, quanto meno, gettare le basi per future letture derogatorie nello specifico settore qui al vaglio rispetto ai principi ed ai criteri di attribuzione generali della responsabilità di cui è causa previsti dal decreto 'principe'. Si è imposta, tuttavia, una corretta scelta di metodo, sulla base sia della ricostruzione dell'iter legislativo, sia della più attenta esegesi sistematica; scelta che appare ormai consolidata nell'esclusione dell'esistenza di qualsivoglia 'sottosistema societario' autonomo e così speciale per i reati societari appunto, con la conseguente prevalenza (salvo importanti, ma tuttavia 'minime' eccezioni) delle regole vincolanti di cui al DECRETO.

Per giustificare il nesso con i reati societari presupposto è richiesto un ulteriore requisito: l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se i soggetti di cui è causa *"avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica"*. Ora esiste comunque una certa oggettiva difficoltà nell'interpretazione di quest'ultimo inciso: certo gli autori dei reati di riferimento se avessero agito in completa adesione agli obblighi riconnessi alla carica ricoperta, che comprendono doveri di lealtà e trasparenza, non avrebbero commesso reati che di norma si risolvono in inosservanze di tali obblighi. Ragioni di coerenza sistematica inducono a limitare il riferimento agli obblighi di vigilanza rispetto ai soggetti in posizione subordinata. Di tale che, così letto l'art. 25-ter non afferma nulla più di quanto già richiede l'art. 7, comma 1 del DECRETO, che chiama l'ente a rispondere dei fatti commessi dai sottoposti, solo *"se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*.

Il mancato richiamo nell'art. 25-ter ai sindaci determina l'esclusione dell'iscrizione alla società dei reati propri da questi commessi secondo il paradigma di imputazione dei reati commessi dai vertici. D'altronde, già l'opinione prevalente nega che il richiamo al 'controllo' di cui all'art. 5 lett. a) del DECRETO comporti che la formula determini il coinvolgimento dei sindaci, correttamente evidenziandosi l'impossibilità di equiparare il 'valore' del concetto di controllo qui assunto con i contenuti del 'controllo' proprio del collegio sindacale e precisandosi che la connessione normativa tra controllo e gestione non può che evocare il più pregnante e differente significato di 'dominio'.

L'aggiunta ai soggetti attivi delle fattispecie (per quanto qui interessa) di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali con danno ai soci ed ai creditori e di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nel contesto di "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine", può altresì riflettersi sull'ambito operativo dell'art. 25-ter.

Infatti, considerando il dirigente contabile un soggetto sottoposto alla vigilanza degli amministratori, l'iscrizione normativa al medesimo dirigente contabile dei reati indicati diviene potenzialmente idonea a trascinare con sé anche la responsabilità amministrativa della società, a norma appunto dell'art. 25-ter del DECRETO.

Circa il livello al quale possono commettersi i reati in esame, essi saranno commessi il più delle volte dai componenti dell'organo gestorio, i quali, ai sensi dell'art. 2423 Cod. Civ., redigono il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Va però sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da 'sottoposti' dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti 'qualificati' (amministratori, direttori generali, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) i quali recepiscono scientemente il dato falso, altrettanto scientemente inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti 'qualificati' non solo gli 'altri' soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile.

Il DECRETO non 'prende posizione' circa la responsabilità nel contesto del gruppo di imprese. Né soccorre al riguardo l'art. 3 D. Lgs. n. 61/2002, che su questo punto avrebbe davvero potuto utilmente intervenire. Detto silenzio normativo determina un duplice rischio, caratterizzato da opposti risvolti: che si possa eludere la responsabilità penale amministrativa dell'ente con il ricorso strumentale alla distinta soggettività delle società del gruppo e che, appunto all'opposto, si verifichi una migrazione automatica di responsabilità all'interno dei gruppi. Spetta allora all'interprete evidenziare le possibili modalità di responsabilità degli enti da reato in 'ambito gruppi', nel rispetto delle garanzie costituzionali penalistiche che, oltre a costituire imperativa ed imprescindibile valenza nel contesto punitivo

generale, trovano comunque sede espressa nel DECRETO, stante il disposto di cui all'art. 1, Principio di legalità.

La situazione meno annosa a livello risolutivo si può concretizzare allorquando il reato

presupposto risulti commesso in concorso fra più soggetti attivi persone fisiche, appartenenti a differenti società del gruppo, i quali, proprio nel realizzare il fatto illecito, abbiano perseguito un interesse comune alle varie compagini societarie del gruppo e, nel contempo, un parallelo interesse 'personale' (cioè diretto ed immediato) di ciascuna di queste: in detta ipotesi, si potrebbe affermare la sussistenza di tutti i necessari criteri di imputazione della responsabilità considerando isolatamente gli enti 'interessati' alla commissione dell'illecito, indipendentemente dal 'rapporto' di gruppo che li unisce. Così eventualmente addivenendosi all'affermazione di responsabilità di tutte le società.

Tuttavia, possono prospettarsi più complessi accadimenti, astrattamente in potere di

innescare rischiose e preoccupanti estensioni di responsabilità a tipologia e connotazione 'discendente' od, all'opposto, 'ascendente'. Si tratta, in sostanza, di verificare – e con quali limiti - se anche la controllata possa rispondere (unitamente alla propria controllante) per un reato presupposto realizzato da un soggetto-persona fisica 'legato' ed 'inserito' nella controllante e nel contesto operativo di questa, ovvero, al contrario, se sia possibile estendere la responsabilità alla società controllante di una società controllata nel contesto operativo/produttivo della quale sia stato realizzato un reato-presupposto, questa volta da un soggetto-persona fisica 'legato' ed 'inserito' in detta controllata.

In riferimento al primo caso (responsabilità 'discendente') non pare che risultino, quantomeno al momento della pubblicazione di questo volume, supporti giurisprudenziali *ad adiuvandum*, mentre in dottrina si è ipotizzato un 'aggancio' con quanto disposto, circa la rilevanza della soggettività funzionale, dall'art. 5, lett. a) del DECRETO, ritenuto utile per la risoluzione della *querelle*. Giungendosi così a duplicare la responsabilità – ci si permette ribadirlo, appunto 'discendente' dalla società controllante alla od alle società controllate - tramite la qualificazione dell'apicale formale della controllante come anche apicale fattuale delle controllate; ferma restando l'obbligatoria verifica *funditus* del significativo e costante/continuativo esercizio dei poteri di riferimento (in base alle regole di cui all'art. 2639 Cod. Civ. e non già soltanto in base a quanto – assai meno specificatamente – indicato dall'art. 5 citato).

Del pari, sempre sulla base di quanto disposto dall'art. 5 in *parte qua*, si è inoltre – ma

differentemente – considerata, da altra dottrina, la società controllata come una unità

organizzativa, finanziariamente e funzionalmente autonoma, della controllante, così formulando una particolare esegesi del 'rapporto di direzione e coordinamento' che lega la capogruppo alle controllate, rapporto che risulterebbe caratterizzato da 'connotati' molto simili al legame intercorrente tra sede centrale dell'ente e sue articolazioni 'periferiche'. In questo caso, il dato letterale (di cui all'art. 5 del DECRETO) configurerebbe la possibilità di assegnare ai vertici della controllante il duplice e contestuale ruolo di apicali di diritto di questa ed apicali di diritto della controllata – unità organizzativa. E così, seppur incombente il forte punto di criticità, rappresentato dalla oggettiva presenza di autonomia giuridica della controllata: autonomia, come noto, appunto 'mantenuta' dalle società eterodirette – figlie ed ostativa della qualificazione di queste come mere unità organizzative della holding.

In entrambe le ipotesi, certamente assai sofisticate nel loro percorso esegetico, comunque, purtroppo, non appare preso in considerazione l'accertamento – peraltro indefettibile – della obbligatoria presenza dell'interesse o del vantaggio per le società controllate coinvolte, secondo quanto espressamente richiesto (ancora una volta ai sensi dell'art. 5 del DECRETO) per il 'perfezionamento' della responsabilità. E proprio la mancanza di detta prova, con il rischio di una presunzione dell'elemento fondante la logica punitiva per gli enti, induce a dubitare sulla correttezza di detta (automatica) estensione 'discendente'.

Diverso si presenta il panorama giurisprudenziale e dottrinale allorquando si prospetti il problema di una allargamento di responsabilità a tipologia 'ascendente'. Oggi, infatti, la risoluzione della questione è enucleata nella decisione della Suprema Corte del 20.6.2011, n. 24583. Decisione che sul punto appare del tutto sottoscrivibile laddove appunto afferma che *"un generico riferimento al gruppo non è sufficiente per affermare la responsabilità della capogruppo ai sensi del d. lg. 231/2001"*: l'interesse deve essere diretto ed immediato e la mera presenza di attività di direzione e coordinamento da parte di una società su un'altra non è motivo sufficiente perché entrambe rispondano ai sensi del DECRETO. Con la società capogruppo o altre società del gruppo che possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del DECRETO, per il reato commesso nell'ambito di altra società del gruppo purché nella sua consumazione concorra, con il soggetto che agisce per questa, una persona fisica (solitamente, apicale di diritto, ma anche di fatto) che agisca per conto della holding e/o delle altre società del gruppo, perseguendo l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente - ci permettiamo ripeterlo - un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società capogruppo.

Per autorevole dottrina, infatti, nel rispetto – giova ribadirlo – delle regole di matrice punitivo-penalistica che caratterizzano il complesso normativo qui allo studio, per potersi giungere a correttamente strutturare la responsabilità e della società controllata nel contesto operativo della quale si realizza il reato-presupposto e della società controllante nel contesto operativo della quale non si realizza il reato-presupposto, sarà imprescindibile la compresenza di due soggetti, il primo inserito nella controllata ed il secondo nella controllante, che agiscano in concorso eventuale di persone nel reato-presupposto, secondo le diverse modalità di partecipazione di cui all'art. 110 ss. Cod. Pen. e quindi anche con concorso morale, uno nell'interesse o a vantaggio della propria società controllata e l'altro nell'interesse o a vantaggio della propria

società controllante, con entrambi i 'connettori' da accertarsi in concreto, autonomi e non desunti uno dall'altro, immediati e diretti e non mediati ed indiretti. Aggiungendosi che con la decisione di cui è causa la Suprema Corte non ha assunto un atteggiamento particolarmente 'aperto' verso automatici espansivi della responsabilità nel gruppo, essendosi preoccupata di negare che la mera esistenza di 'rapporti' di gruppo possa giustificare l'allargamento della responsabilità ex crimine a società non collegate all'autore del reato presupposto, ferma, inoltre, la presenza di un concorso di persone in questo che 'coinvolga' esponenti qualificati, di diritto o di fatto che siano, dei vari enti.

In sintesi: non è legittima l'attribuzione di rilevanza ex DECRETO all'"interesse di gruppo", inteso quale interesse che prescinde dalle particolari posizioni delle diverse società che compongono il gruppo, per identificarsi in un interesse unitario, da riferirsi

direttamente alla holding o al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso.

L'interpretazione si fonda infatti su deduzioni presuntive, caratterizzate dal far derivare dalla mera direzione unitaria della capogruppo il suo interesse alla consumazione di reati immediatamente vantaggiosi per le sole controllate. Non è pertanto corretto attribuire all'interesse (il nucleo della connessione tra reato-presupposto e illecito dell'ente) una valenza ampia, qualificandolo, oltre che 'interesse' proprio della società controllata, 'interesse di gruppo', e pertanto 'interesse della controllante'. Se detto interesse allargato trova possibile considerazione nel diritto societario, non altrettanto può e deve essere nel diritto punitivo, trattandosi di due ambiti non sovrapponibili. Come non credo sia possibile l'utilizzo della (favorevole) teoria dei vantaggi compensativi infragruppo per dimostrare la (sfavorevole) punibilità ai sensi DECRETO della società controllante e della società controllata.

Quale passaggio esegetico ulteriore, è stata (in dottrina) percorsa la strada alternativa di ipotizzare che l'amministratore della controllante rivesta anche sempre il ruolo di amministratore di fatto della controllata (anche a prescindere dall'accertamento dei requisiti di continuità e di significatività operative di cui all'art. 2639 Cod. Civ.) e quindi agisca in concorso con l'amministratore di diritto di quest'ultima. Per 'proprietà transitiva', ma attraverso un procedimento analogico in *malam partem*, la capogruppo risulterebbe amministratore di fatto della società controllata nell'interesse e nel contesto operativo della quale si è concretizzato il reato-presupposto, per cui sussisterebbe l'interesse della controllante. Anche detta estensione non pare tuttavia accettabile, poiché nuovamente caratterizzata da una serie di presunzioni, con non ultima una qualificazione dell'interesse della controllante come mediato ed indiretto e non già, come doveroso, immediato e diretto.

Secondo altra impostazione, sussisterebbe un obbligo della holding di impedire la commissione di illeciti da parte delle controllate. Nel senso che, come sarebbe ipotizzabile una posizione di garanzia negli amministratori della controllante, enucleabile normativamente nell'art. 2497 Cod. Civ. e caratterizzata nell'obbligo di impedimento dei reati-presupposto realizzati dai soggetti operanti nella controllata, del pari sussisterebbe appunto un obbligo di vigilanza e di impedimento in capo alla controllante circa gli illeciti perpetrati dalle controllate. La responsabilità della capogruppo risulta così costruita in relazione ad una condotta illecita tenuta da terzi – la controllata – in vista del perseguimento di un interesse non facente capo alla holding, ma riferibile soltanto direttamente al soggetto che agisce (in maniera illecita), con la responsabilità della holding però sussistente in quanto soggetto 'garante' della condotta della società controllata ed omissiva in punto obbligatorio impedimento dell'illecito di questa. Peraltro, pure detto particolare passaggio interpretativo si fonda ancora una volta su presunzioni e da luogo ad un ulteriore caso di analogia in *malam partem*, inaccettabile in un diritto punitivo che trova tutela e considerazione costituzionale nell'art. 25, comma 2 Costituzione.

Vi è un solo caso in cui da una unicità di fatto di reato presupposto possano derivare

interesse e vantaggio per più società e specificamente allorché il reato-presupposto

venga realizzato, seppur nel solo contesto operativo della società controllata, in concorso eventuale di persone tra amministratore della controllata ed amministratore della controllante, i quali agiscano ciascuno nell'interesse o a vantaggio della propria società.

Nel rispetto delle regole generali, l'interesse di cui la capogruppo appare portatrice in

quanto 'capofila' del gruppo dovrà essere in ogni caso immediatamente e direttamente

riconducibile, sulla base di un rigoroso accertamento delle circostanze concrete, alla stessa capogruppo. Del pari, andrà accertata la sussistenza di un interesse immediato e diretto della società del gruppo nel contesto operativo della quale si sia perfezionato il reato-presupposto.

E detti accertamenti dovranno essere sempre 'autonomamente' provati (e senza inversione di onere probatorio) da parte dell'accusa. Nell'ambito di tale contesto, per ciò che concerne il reato-presupposto, diverse potranno essere le modalità di partecipazione materiale-attiva dei soggetti-persone fisiche inseriti nelle due società, giungendosi fino alla possibile rilevanza, appunto quale condotta di partecipazione, anche del concorso morale del soggetto della capogruppo.

## **7 REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25-quater e 25-quinquies DECRETO)**

**Art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"**



1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
  - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

**Art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale”**

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
  - b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
  - c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.*

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal DECRETO, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico.

**7.1. Reati commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico**

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal DECRETO, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico.

**7.1.1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 270-bisc.c.)**

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

**7.1.2. Art. 2 della Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo (New York, 9 dicembre 1999)**

1. *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

- a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal*

*compiere, un atto qualsiasi.*

2. <omissis>

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5.<omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 - Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997).

Si osserva da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25-*quater* del d.lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

#### **7.1.3. Assistenza agli associati (ex art. 270-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

#### **7.1.4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (ex art. 270-*quater* c.p.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

#### **7.1.5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (ex art. 270-*quinquies* c.p.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.*

#### **7.1.6. Condotte con finalità di terrorismo (ex art. 270-*sexies* c.p.)**

*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

#### **7.1.7. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (ex art. 280 c.p.)**

*Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

#### **7.1.8. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (ex art. 280-*bis* c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a*

*danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

*Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*

*Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

#### **7.1.9. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (ex art. 289-bis c.p.)**

*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

#### **7.1.10. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (ex art. 302 c.p.)**

*Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.*

#### **7.2 Reati contro la personalità individuale**

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito un nuovo art. 25-*quinquies* nel DECRETO.

#### **7.1.11. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.)**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola al compimento di attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

#### **7.1.12. Tratta di persone (ex art. 601 c.p.)**

*È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste*

*nei confronti di persona minore di età.*

**7.1.13. Acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.

Sembrirebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, ter, quater e quinquies (rubricati "prostituzione minorile", "pornografia minorile", "detenzione di materiale pornografico" e "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), tutte caratterizzate da una esplicita matrice "sessuale".

In linea del tutto teorica, potrebbero invece assumere diverso rilievo talune tra le ipotesi di reato recentemente novellate dalla legge n. 228/2003, e precisamente gli artt. 600, 601 e 602 del Cod. Pen.

Merita sottolineare, più in particolare, che:

- l'art. 600 Cod. Pen. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o il fatto di approfittare in altro modo di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;

- ai sensi dell'art. 601 Cod. Pen., è punibile tanto la "tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600" quanto l'induzione (con inganno; violenza; minaccia; abuso di autorità di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al

medesimo articolo 600;

- l'art. 602 Cod. Pen. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una "compravendita" o in una "cessione" di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 Cod. Pen.

**7.1.14. Prostituzione minorile (ex art. 600-bis c.p.)**

*1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000*

*chiunque:*

*1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*

*2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

**7.1.15. Pornografia minorile (ex art. 600-ter c.p.)**

*1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000*

*chiunque:*

*1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

*2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### **7.1.16. Detenzione di materiale pornografico (ex art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

#### **Articolo 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale-**

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

### **8 REATI CONTRO L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA (art. 25-quater.1 DECRETO)**

#### **Art. 25-quater.1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **8.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 583-bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

### **9 DISPOSIZIONI CONTRO LA CRIMINALITÀ' TRANSNAZIONALE**

#### **9.1 Responsabilità amministrativa degli enti (ex art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni

*interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote].*

*6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni].*

*7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

*8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

*9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha introdotto una particolare forma di responsabilità amministrativa degli enti che, attraverso soggetti apicali e/o dipendenti, abbiano commesso alcuni specifici illeciti aventi natura transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/06, si considera "transnazionale" quel reato *punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

*a) sia commesso in più di uno Stato;*

*b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*

*c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*

*d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*

I reati transnazionali che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono radicare la responsabilità amministrativa sono:

\_ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

\_ associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);

\_ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

\_ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

\_ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quate D.P.R. 43/1973);

\_ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

\_ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs 286/1998).

Peraltro, alcuni dei reati che rilevano ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006, quali quelli di

associazione per delinquere (416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche estere (art. 416- bis), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), rilevano altresì ai sensi dell'art. 24-ter d.lgs. 231/2001 che punisce le condotte associative non "transazionali".

In merito a tale sovrapposizione, si ritiene che laddove tali reati si configurino come transnazionali sia applicabile la disciplina di cui all'art. 10 L. 146/2006 mentre, in caso di reato "nazionale", la disciplina di riferimento sia quella di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001.

Tra l'altro, le stesse riflessioni possono essere riproposte in relazione alla L. 116/2009 che ha ulteriormente integrato il catalogo dei reati presupposto del Decreto con il nuovo art. 25-*decies* che richiama l'art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) senza tuttavia modificare l'art.10 della L.146/2006.

Per le pene pecuniaria e le sanzioni interdittive previste a carico dell'ente si rimanda alla lettera dell'art. 10 L. 146/2006 sopra riportato.

Per le fattispecie di reato menzionate dall'articolo 10 L. 146/2006, si rimanda ai reati di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001 e per l'art. 377-bis c.p. si rimanda alla trattazione dell'art. 25- *decies* d.lgs. 231/2001.

**Art. 291-quater "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" del DPR 43/1973**  
*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."*

#### **Art. 378 c.p. "Favoreggiamento personale"**

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

#### **10 ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies DECRETO)**

Con l'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), è stato inserito

l'art. 25-sexies del DECRETO.

#### **Art. 25-sexies "Abusi di mercato"**

*1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattro cento a mille quote.*

*2. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".*

I reati presupposto richiamati sono dunque due, **l'abuso di informazioni privilegiate**

previsto **dall'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) e **la manipolazione del mercato** previsto **dall'art. 185 D.Lgs. n. 58/1998**

(Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria).

#### **10.1 L'abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading) (ex art. 184 TUF)**

*1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del*

*prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

*4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

In base alla norma citata vengono in rilievo tre distinte categorie di soggetti attivi, e cioè i vertici della società emittente, o corporate insiders, gli insiders professionali, i quali acquisiscono l'informazione privilegiata in ragione dell'attività lavorativa svolta, di una professione o di una funzione (anche pubblica); e, infine, coloro che ottengono il possesso dell'informazione privilegiata a motivo della preparazione e/o esecuzione di un'attività delittuosa.

Quanto alla prima categoria, ossia quella dei corporate insiders, essi andranno innanzi tutto individuati in coloro che siano membri degli organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo dell'emittente degli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce e in seconda battuta, anche in coloro che, in qualità di membri di organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo, abbiano appreso notizie privilegiate riguardanti però un emittente diverso da quello nel cui organo collegiale essi siedono.

Quanto alla seconda categoria, ossia quella degli insiders professionali, essi andranno individuati sulla base del criterio normativo indicato, alla luce però della precisazione secondo cui la locuzione "in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione (anche pubblica) o di un ufficio", non deve essere riferita ad attività e/o uffici pur sempre svolti dal soggetto all'interno della società emittente (es. l'avvocato o il commercialista dell'emittente stessa ad essa legato da mandato professionale), poiché alle cariche aziendali dell'emittente si riferisce già la prima parte della norma, e dunque deve poter ricomprendere ogni attività, anche esterna, nell'esercizio della quale l'agente venga a conoscenza dell'informazione privilegiata.

La norma sanziona una triplice tipologia di condotte, di cui la prima si incentra sull'abuso del vantaggio informativo, mentre le successive si sostanziano nella violazione del dovere di segretezza. Ovvio che la condotta di abuso è quella che pone maggiori criticità nell'ottica del rispetto del principio di tassatività della fattispecie; quello che si può senz'altro affermare è l'abuso si realizza tutte le volte in cui senza il possesso dell'informazione privilegiata il soggetto non avrebbe compiuto l'operazione avente ad

oggetto lo strumento finanziario, ponendo dunque un preciso collegamento di tipo motivazionale tra il possesso dell'informazione e l'attuazione dell'operazione; ovvio che da tale ambito debbano tenersi fuori (in quanto prive di rilevanza penale) quelle condotte di insider connotate dal fatto che il possesso dell'informazione privilegiata abbia indotto il soggetto a non compiere l'operazione (dunque *insider not trading*).

La seconda condotta incriminata consiste nel cd. *tipping* vale a dire la comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, così consentendo l'acquisizione della notizia o dell'informazione a persone che non avrebbero dovuto e potuto accedervi poiché estranee alla quella sfera professionale o di lavoro.

La terza condotta sanziona infine il cd. *tuyautage* ossia il fatto di chi "raccomanda o induce altri", sulla base dell'informazione privilegiata, al compimento di taluna delle operazioni indicate dalla norma.

La fattispecie considerata di insider trading è ascrivibile alla categoria dei reati di pura condotta e di pericolo concreto, senza necessità che il giudice debba accertare se si è verificata un'alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari in ragione della divulgazione o dell'abuso dell'informazione privilegiata; questo perché la definizione di informazione *price sensitive* non rileva da un punto di vista oggettivo, bensì da un punto di vista soggettivo, vale a dire come informazione utilmente sfruttabile da un investitore ragionevole.

In parallelo alla sanzione penale, il legislatore del 2005, ha previsto una fattispecie di insider trading nella forma di illecito amministrativo, prevista dall'art. 187-bis T.U.F. e che si differenzia dalla speculare figura di reato prevista dall'art. 184 T.U.F. solamente per l'equiparazione tra tentativo e fattispecie consumata nonché per l'inclusione tra i soggetti attivi dei cd. insiders secondari (trattandosi di illecito non costituente reato, ovviamente, esso non è idoneo a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001).

## **10.2 Manipolazione del mercato (ex art. 185 TUF)**

*1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*



*2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

Si tratta di una fattispecie di agiotaggio, analoga a quella prevista dall'art. 2637 c.c., per la quale è (altresi) prevista la responsabilità della società e dell'ente ai sensi dell'art. 25-ter lettera r) -prima parte- del d.lgs. 231/2001.

La differenza con la fattispecie qui in esame è l'ambito applicativo, poiché l'ipotesi di cui all'art. 2637 c.c. è relativa ai soli strumenti finanziari non quotati o per i quali non vi è stata richiesta di ammissione.

A differenza della maggior parte delle fattispecie previste dal T.U.F., quella in esame si presenta effettivamente come reato comune, non occorre, dunque, alcun legame tra l'autore del reato (ossia della condotta di manipolazione del mercato) e la società emittente, potendo un'eventuale qualifica in tal senso rilevare tutt'al più ai fini della circostanza aggravante prevista dal capoverso dell'articolo 185.

La norma in commento sanziona tre diverse condotte, la prima delle quali consiste nella diffusione di notizie false, cd. information based manipulation e costituisce la condotta tipica del reato di manipolazione del mercato ove per diffusione si intende la

comunicazione della notizia ad un numero indeterminato di soggetti tramite ogni strumento e/o tecnologia disponibile; per notizie si intendono invece le informazioni relative a fatti, anche di prossima verifica, e contenenti una rappresentazione mendace della realtà, idonee a formare un erroneo convincimento sugli andamenti prossimi e imminenti del mercato azionario o di suoi settori.

La seconda condotta, invece, sanziona la realizzazione di operazioni simulate, con tali intendendosi es., le compravendite di strumenti finanziari che non determinano una reale modifica della proprietà beneficiaria e/o del rischio di mercato, o negoziazioni finalizzate a creare un'artefatta fluttuazione del prezzo di uno strumento finanziario.

La terza tipologia di condotta, che si può definire di chiusura, si riferisce ai cd. altri artifici e cioè i comportamenti o le operazioni (non necessariamente illeciti), i quali rivelino, per la loro intrinseca natura, per il contesto in cui avvengono ovvero per lo scopo fraudolento che li connota, una precisa valenza ingannatoria (es. sono stati ritenuti "altri artifici" ai sensi della condotta in esame, le pratiche del cd. marketing the close, consistenti nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta in borsa in modo tale da far segnare un last price particolarmente elevato e dunque tale da fuorviare i possibili investitori).

Analogamente a quanto accade con l'insider trading, la novella del 2005 ha introdotto accanto e in aggiunta all'illecito penale, una parallela figura di illecito amministrativo, anch'essa denominata "manipolazione del mercato" e prevista dall'art. 187-ter del medesimo T.U.F. (la quale, ovviamente, non è tuttavia idonea a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001).

#### **Sanzioni amministrative**

##### **Art. 187-bis TUF – Abuso di informazioni privilegiate -**

*1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

*4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*

*5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

*6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

##### **Art. 187-ter TUF – Manipolazione del mercato –**

*1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero*

fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

## **11 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies DECRETO)**

Dal 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della L. 3 agosto 2007, n. 123) sono stati per la prima volta inseriti nel DECRETO anche reati di natura colposa, nello specifico i reati di omicidio colposo e lesioni (gravi e/o gravissime) colpose, che si verificano a causa ed in conseguenza della violazione delle norme previste in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies, da ultimo modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

### **Art. 25-septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### **11.1 La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale**

##### **11.1.1 Omicidio colposo (ex art. 589 c.p.)**

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale da: (1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; (2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Art. 55. del d.lgs. 81/2008 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente -**

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(omissis)

**11.1.2. Lesioni personali colpose (ex art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La "gravità" delle lesioni è espressamente codificata dall'art. 583 Cod. Pen., a mente del quale:

La lesione è grave:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

A mente delle disposizioni normative citate occorre innanzitutto osservare come le fattispecie di reato previste agli artt. 589 e 590 c.p. possano concretamente realizzarsi sia per effetto di un'azione violenta esterna (il cd. "infortunio sul lavoro"), sia per effetto di un'azione morbosa interna (le cd. "malattie professionali" ad eziologia lavorativa, dovute allo svilupparsi di patologie -più o meno gravi- insorte in seguito all'esposizione ad agenti patogeni per l'organismo umano ovvero allo svolgimento di particolari mansioni lavorative).

Ne consegue che un infortunio/incidente sul lavoro con durata (in termini di inabilità temporanea al lavoro) superiore ai 40 giorni ovvero che abbia determinato (anche) un modesto *handicap* funzionale (es. l'amputazione di una falange del dito di una mano)

ovvero una malattia ad eziologia lavorativa (anche non grave), ma di cui sia provata la connessione con le mansioni svolte dal dipendente (es. si pensi alla cd. sindrome del "tunnel carpale" tra le malattie di chi ripetutamente effettua manovre con sovraccarico

biomeccanico degli arti superiori), sono tutti eventi riconducibili alle fattispecie di cui

all'art.25-*septies* del d.lgs. 231/2001; di qui il rischio che, in assenza delle dovute cautele (in termini di misure preventive adeguate) puntualmente previste dalla normativa vigente (in particolare dal d. lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro"), l'ente possa essere chiamato a risponderne ai sensi del d.lgs. 231/2001, ovviamente se ed in quanto sia provata la "colpa" dell'ente stesso in qualità di datore di lavoro nelle persone di coloro che ai vari livelli aziendali, abbiano disatteso le norme di prevenzione di cui sono diretti destinatari.

Vale la pena di ricordare che costituisce "colpa specifica" ai sensi della norma citata, ossia violazione delle norme di prevenzione, anche la violazione della norma di cui all' art. 2087 c.c.16 per costante giurisprudenza; di qui la possibilità di incardinare la colpa anche con la contestazione di tale unica norma violata da parte dei soggetti a cui la normativa assegna ruoli e responsabilità nei processi decisionali e gestionali legati alla materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La normativa in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza del lavoro, la cui violazione potrebbe comportare la responsabilità dell'ente, è particolarmente ampia.

Per tale ragione si indicano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, le principali normative di riferimento, rappresentate da:

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato dal d.lgs. 169/2009) e per quanto non abrogato espressamente dallo stesso;
- D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;
- D. M. 12 novembre 1999;
- D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66;
- L. 29 dicembre 2000, n. 422;
- D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 206;
- L. 8 gennaio 2001. n. 1;
- D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 e successive rettifiche e correzioni;
- L. 1 marzo 2002. n. 39;
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

## **12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO (art. 25-*octies* DECRETO)**

Con l'art. 63-3°co. del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è stato introdotto l'art. 25-*octies* nel DECRETO, da ultimo modificato con l'art. 3-5°co. della L. 15 dicembre 2014 n. 186, rubricato *sub* "ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio".

### **Art. 25-*octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"**

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

### **Art. 25-*octies*.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"**

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
  - b) *per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

*b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.  
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

## **12.1 La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale**

### **12.1.1 Ricettazione (ex art. 648 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a Euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

### **12.1.2 Riciclaggio (ex art. 648-bis c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

### **12.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (ex art. 648-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o

altre utilità provenienti da delitto”.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

#### **12.1.4 Autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.)**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.*

*E’ punito (dal 1 gennaio 2015) a titolo di autoriciclaggio “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.*

L’ipotesi (a dolo generico, con tutela, malgrado la sua collocazione tra i delitti contro il patrimonio, essenzialmente rivolta all’amministrazione della giustizia, all’ordine economico ed al risparmio) è scandita con modulato disvalore, evidenziato in una diversa entità della cornice edittale della pena: in connessione con la minore gravità del delitto a monte, la reclusione sarà da uno a quattro anni e la multa da duemilacinquecento a dodicimilacinquecento euro “se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”; sarà nuovamente applicata la più grave pena (di cui al primo comma dell’art. 648 ter.1) qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso “con le condizioni e le finalità” di cui all’associazione di stampo mafioso. Importa un aggravamento di pena (si tratta di circostanza speciale ad effetto

comune, che ben trova la sua logica nello ‘sfruttamento illegale’ di strutture operative

ed attività assai utili per l’ottimizzazione del risultato criminale insito nell’autoriciclaggio) l’aver commesso il fatto “nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale” (si pensa, comunque funzionale al tipo di illecito). Importa invece la diminuzione della pena fino alla metà (si tratta di circostanza speciale ad effetto speciale, ‘allineata’ all’attuale tendenza di politica criminale a tipologia premiale delle condotte riparatorie neutralizzatrici – anche parzialmente – dell’offesa o del danno) l’essersi “efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto” a monte.

E’ stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall’art. 648 quater c.p.

Merita segnalare, poi, l’ambito di non applicabilità del reato in commento indicato nel comma quarto della disposizione *de qua*, che si riferisce all’utilizzazione o al godimento personale del danaro. Formula, quest’ultima, chiara, con la precisazione che la provenienza dalla commissione di un delitto non colposo, di *default* da intendersi come diretta, potrebbe presumibilmente venire anche intesa, in assenza di dato normativo espresso, come indiretta.

Non altrettanto pacifici appaiono invece né l’inquadramento in termini di teoria del reato, né il tenore, né tanto meno la valenza delle modalità comportamentali di non punibilità.

### **13 FATTISPECIE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies DECRETO)**

La Legge 23 luglio 2009 n.99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), ha introdotto nuove fattispecie di reato nel DECRETO, aggiungendovi l'art.25-novies.

**Art.25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"**

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e, terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n.633 del 1941.*

I reati sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono quelli di seguito indicati ed analizzati.

**13.1. Protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale (ex art. 171, comma 1 lett. a-bis e comma 3, Legge 633/1941)**

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

*d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*

*[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]*

*f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero*

*con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).*

Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reatipresupposto solo la lettera a) bis del primo comma e il terzo comma dell'articolo.

La prima norma punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

Il delitto di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo punisce le condotte menzionate sopra nel caso in cui siano commesse su un'opera di terzi non destinata alla pubblicità, ovvero ove si ravvisino gli estremi per l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione o qualunque altra modificazione dell'opera medesima, che comporti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

**13.2. Il software e le banche dati (ex art. 171-bis, Legge 633/1941)**

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,*

*vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

La fattispecie di reato si verifica nel caso in cui si proceda abusivamente a duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici o si distribuiscano, si vendano, si detengano per il commercio/la locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il secondo comma dell'articolo specifica la fattispecie delittuosa in relazione a riproduzioni, trasferimenti, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati.

### **13.3. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (ex art. 171-ter, Legge 633/1941)**

*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione*

*di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:*



a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La formulazione dell'articolo rimanda alla tutela di numerose opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere letterarie, scientifiche o didattiche.

In sostanza, quale che sia la tipologia di opera interessata, il delitto si consuma negli atti di utilizzo, trasmissione, duplicazione, commercializzazione, distribuzione, noleggio dell'opera su cui un terzo vanta il titolo di proprietà intellettuale.

Tuttavia, presupposti necessari per il verificarsi delle condotte criminose sono:

\_ fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno;

\_ il fine di lucro della condotta illecita perpetrata.

In tale ambito assume rilevanza la circostanza prevista dalla lettera d), del primo comma dell'articolo in oggetto, che prevede l'applicazione di sanzioni per chiunque, tra le altre fattispecie, detiene per la vendita, la distribuzione, il noleggio opere dell'ingegno prive del contrassegno della SIAE o recanti contrassegno alterato.

#### **13.4. Contrassegno SIAE – Omessa comunicazione – Falsa comunicazione (ex art. 171-septies, Legge 633/1941)**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione di questo articolo è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE ed estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-ter ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi o che rendano false comunicazioni di tali dati alla SIAE.

#### **13.5. Decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (ex art. 171-octies, Legge 633/1941)**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

La fattispecie si configura per chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso limitato/sottoposto a vincoli contrattuali.

L'analisi della disposizione impone di sottolineare l'eterogeneità dei destinatari, e quindi, delle condotte illecite descritte. Altro è produrre, infatti, altro è installare, porre in vendita od utilizzare.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione sul carattere fraudolento dell'attività posta in essere che, comunque, risulta facilmente ravvisabile nelle fattispecie descritte.

Per completezza si riporta l'Art. 174-quinquies (Legge 633/1941) richiamato dall'art. 25-novies comma 2 del d.lgs. 231/2001

*“Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*

*Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.*

*In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.”*

#### **14 REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art.25-decies DECRETO)**

La Legge 3 agosto 2009 n. 116 –cd. *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*- entrata in vigore il 15.08.2009, ha introdotto una nuova fattispecie di reato cd. *“presupposto”* nel DECRETO, inserendo l'art.25-decies.

#### **Art.25-decies *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”***

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.*

#### **14.1 Il reato presupposto di cui all'art. 377-bis Cod. Pen. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La fattispecie, trattandosi di reato comune, può essere commessa da chiunque e si sostanzia nell'induzione di terzi a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria attraverso: (i) l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità e/o (ii) l'uso della violenza o della minaccia, con il fine specifico di evitare che un soggetto 17 così rinumerato ad opera dell'art. 2-1° comma del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121; renda una dichiarazione oppure ne renda una non veritiera all'autorità giudiziaria (dolo specifico).

#### **15 REATI CONTRO L'AMBIENTE E SPECIE/SITI PROTETTI (art. 25-undecies DECRETO)**

##### **Art. 25-undecies *“Reati ambientali”***

*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i reati di cui all'articolo 137:*

*1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

*1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

### **15.1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (ex art. 727-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile

sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**15.2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (ex art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

**15.3. Sanzioni penali (ex art. 137 d.lgs. 152/2006)**

(omissis)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

**15.4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ex art. 256 d.lgs. 152/2006)**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

**15.5. Bonifica dei siti (ex art. 257 d.lgs. 152/2006)**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

**15.6. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (ex art. 258 d.lgs. 152/2006)**

(omissis)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis)

**15.7. Traffico illecito di rifiuti (ex art. 259 d.lgs. 152/2006)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

**15.8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 260 d.lgs. 152/2006)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(omissis)

**15.9. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (ex art. 260-bis d.lgs. 152/2006)**

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7 (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(omissis)

**15.10. Sanzioni (ex art. 279 d.lgs. 152/2006)**

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

**15.11. Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (ex Art. 1 L. 150/1992)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire

quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, de Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(omissis)

#### **15.12. Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (ex Art. 2 L. 150/1992)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

(omissis)

#### **15.13. Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (ex Art. 6 L. 150/1992)**

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

(omissis)

**15.14. Art. 3-bis, comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150 – Della falsità in atti -**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

(omissis)

**Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (Sanzioni)**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

(omissis)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

(omissis)

**15.15. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (ex art. 3 L. 549/1993)**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

[A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**15.16. Inquinamento doloso (ex art. 8 d.lgs. 202/2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**15.17. Inquinamento colposo (ex art. 9 d.lgs. 202/2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**16 REATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEGLI STRANIERI (art.25-duodecies DECRETO)**

Trattasi di una nuova categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del DECRETO ad opera del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, entrato in vigore il 09 agosto 2012, e modificato dalla legge 161/2017, in vigore dal 19 novembre 2017.

**Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

**16.1 Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (ex art. 22 d.lgs. 286/98)**

(omissis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.



*12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.*

*12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.*

*(omissis)*

Dunque la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art.25-duodecies del DECRETO, potrà ricorrere solo quando il reato commesso dal datore di lavoro venga concretamente realizzato integrando almeno una delle circostanze aggravanti succitate (non così invece qualora il datore di lavoro realizzi esclusivamente la fattispecie-base).

Il reato risulta, infine, integrato non solo dall'assunzione del lavoratore, e pertanto dalla stipulazione del contratto di lavoro, ma anche dall'occupazione data al lavoratore, ovvero dal fargli svolgere attività lavorativa. Per la più recente giurisprudenza di legittimità, che tiene conto ed elabora anche i precedenti "apparentemente" difformi, "la norma penale in esame punisce sia chi procede all'assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell'assunzione personalmente non effettuata". Ne risulta che la violazione ha natura (eventualmente) permanente.

### **17 REATI IN MATERIA DI COMPORTAMENTI CONNOTATI DA RAZZISMO E XENOFOBIA (art.25-terdecies del DECRETO)**

Trattasi di una nuova categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del DECRETO ad opera della Legge 167/2017, entrato in vigore in data 12 dicembre 2017.

#### **Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

*2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Dunque la responsabilità dell'ente potrà ricorrere solo quando il reato commesso è relativo alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico.

### **18 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

Trattasi di una nuova categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del DECRETO ad opera dell'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019

#### **Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

*1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Il Senato della Repubblica ha approvato in data 27 febbraio 2019 e trasmesso alla Camera il testo del disegno di legge n. 773, intitolato "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014". La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive. Essa sollecita i Governi ad adottare misure per evitare i conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e le organizzazioni sportive e si rivolge alle autorità di regolamentazione delle scommesse sportive per l'intensificazione della lotta contro la frode e le scommesse illegali. La ratifica del trattato importa, nella intenzione del legislatore, l'implementazione del D.Lgs 231/2001, con l'inserimento del nuovo reato presupposto di frode sportiva.

L'ipotesi di intervento normativo, per la parte che ci interessa, si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali. Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 *quaterdecies* per la violazione di tali fattispecie comprenderanno anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione, in linea con le recenti tendenze del legislatore, della confisca per equivalente prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

## **19 REATI TRIBUTARI**

Trattasi di una nuova categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del DECRETO ad opera del Decreto Legge n. 124/2019 come convertito dalla Legge 157/2019, ed aggiornata con il D.Lgs. 75/2020.

### **Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis.*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
  - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
  - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Dal 25 dicembre 2019 è in vigore il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquiesdecies, concernete i "reati tributari".

Si tratta della prima introduzione nel D.Lgs. 231/2001 di reati in materia tributaria e, come si potrà notare il D.L. 124/2019 ha subito, in fase di conversione, rilevanti modifiche quanto al novero dei reati presupposto, il quale è stato ampliato da una a cinque fattispecie.

Il nuovo art. 25 quinquiesdecies prevede la punibilità per l'ente in relazione alla commissione dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, di:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);
- c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);
- d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento

quote);

g) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote).

Un'aggravante opererà nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di questi reati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

In ogni caso le conseguenze per l'ente sono aggravate dall'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/01: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Risulta quindi necessario che società ed enti si attivino per aggiornare i Modelli 231 al fine di prevenire i nuovi rischi reato, analizzando e valutando i comportamenti mediante i quali potrebbero incorrere nella commissione di tali reati ed intervenendo sui protocolli di prevenzione. Occorrerà in particolare verificare l'utilità ed idoneità di regole e protocolli esistenti (quali, ad esempio, quelli relativi ai processi di acquisto e vendita di beni e servizi e di gestione delle risorse finanziarie) ed eventualmente predisporre di nuovi e specifici.

## **20 CONTRABBANDO**

Trattasi di una nuova categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del DECRETO ad opera del D.Lgs. 75/2020.

### **Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando**

*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Dunque la responsabilità dell'ente potrà ricorrere solo quando il reato commesso risulta tra i seguenti:

*\* Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;*

*\* Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.*

*\* Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine;*

*\* Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;*

*\* Contrabbando nelle zone extra-doganali.*

*\* Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.*

*\* Contrabbando nei depositi doganali;*

*\* Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;*

*\* Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.*

*\* Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;*

*\* Contrabbando di tabacchi lavorati esteri e c circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;*

*\* Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.*

Il d. lgs. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (Direttiva PIF), ha introdotto all'interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies avente ad oggetto la perseguibilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

I reati di contrabbando delineati nel Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 - dall'art. 282 all'art. 301 - puniscono - in linea generale - chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine; ad oggi, gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 puniti con la pena della reclusione, qualora i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.

Val la pena ricordare che costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

**21 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE****Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale.**

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

**Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma

La responsabilità delle persone giuridiche è prevista quando i delitti contro il patrimonio culturale sono commessi nel loro **interesse** o a loro **vantaggio (art.5 D.lgs. n. 231/2001)**. È sufficiente anche solo uno dei criteri dell'interesse o del vantaggio per integrare la responsabilità dell'ente.

L'interesse sarà accertato dal giudice penale con una valutazione *ex ante*, non tenendo conto degli esiti della condotta delittuosa del soggetto responsabile ed ha natura soggettiva; mentre il vantaggio sarà accertato *ex post*, valutando gli effetti favorevoli per l'ente che siano scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all'altrui direzione ed ha quindi natura oggettiva.

Al fine di stabilire la responsabilità amministrativa dell'ente, occorre necessariamente provare che il soggetto agente abbia ricavato dal reato un vantaggio oggettivo, anche nel caso in cui non sia possibile determinare l'effettivo interesse vantato *ex ante* alla consumazione dell'illecito. Anche la Cassazione Penale, Sez. IV, il 23.05.2018 ha condiviso questa differenziazione con la sentenza n. 38363/2018.

È importante che il vincolo tra il reato commesso ed il comportamento reso dall'ente, nella persona del soggetto apicale o di un sottoposto a vigilanza e controllo, sia sempre sussistente.

Come stabilito dall'art.5 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001, c.d. imputazione oggettiva, l'unico modo per non rispondere come ente dei reati è dimostrare che i rappresentanti/amministratori/dirigenti l'ente o le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei rappresentanti/amministratori/dirigenti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.